

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1949

CCXX.

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 APRILE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDICE	PAG.	PAG.	
Congedi:			
PRESIDENTE	8135		
Messaggi del Presidente della Repubblica:			
PRESIDENTE	8136		
Disegni di legge (Deferimento a Commissioni in sede legislativa):			
PRESIDENTE	8136		
Disegni di legge (Annunzio di trasmissione dal Senato):			
PRESIDENTE	8137		
Proposte di legge di iniziativa parlamentare (Annunzio):			
PRESIDENTE	8137		
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio):			
PRESIDENTE	8138		
Disegno di legge (Presentazione):			
PELLA, <i>Ministro del tesoro e ad interim del bilancio</i>	8138		
PRESIDENTE	8138		
Per la visita di parlamentari alla Fiera di Milano:			
MONTICELLI	8138		
Disegni di legge (Discussione):			
Concessione, da parte dello Stato, di un contributo di lire un miliardo ad integrazione del fondo nazionale per il soccorso invernale, per l'anno finanziario 1948-49. (391)	8139		
PRESIDENTE	8139		
MARTINELLI, <i>Relatore</i>	8139		
		SARAGAT, <i>Ministro della marina mercantile, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri</i>	8139
		Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni. (411)	8139
		PRESIDENTE	8139
		SCOCA	8139
		VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	8139
		Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione. (217)	8144
		AMATUCCI	8144
		SANSONE, <i>Relatore di minoranza</i>	8147, 8156
		CAPALOZZA	8149
		GORINI	8152
		MICELI	8153
		SAMPIETRO GIOVANNI	8154
		ROCCHETTI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	8156
		Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):	
		PRESIDENTE	8158, 8166
		SANSONE	8166
		GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	8166
		NATALI ADA	8166
		MARAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	8166
		CESSI	8166
		La seduta comincia alle 16.	
		PARRI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta dell'11 aprile 1949.	
		(È approvato).	
		Congedi.	
		PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati Angelini, Conci Elisabetta, Di Fausto, Ferrario, Gennai Tonietti Erisia, Migliori, Spoletti e Troisi.	
		(Sono concessi).	

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1949

Messaggi del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Do lettura dei seguenti messaggi inviati alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione:

« Onorevoli Membri del Parlamento,

« Mi è stata presentata per la promulgazione la legge concernente l'aumento dei soprassoldi spettanti al personale militare adibito agli stabilimenti di lavoro, approvata dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati il 16 dicembre 1948 e dalla IV Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica il 16 marzo 1949.

« L'articolo unico di tale legge, dopo avere col primo comma aumentato i soprassoldi nella misura del trecento per cento rispetto a quella prevista dalle norme vigenti, col secondo comma così dispone: « Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

« Sembra che in tale guisa non si ottemperi al precetto dell'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto, pur venendo autorizzata una maggiore spesa, non si indicano i mezzi per farvi fronte.

« Questa considerazione mi induce ad invitare le Camere ad una nuova deliberazione, a norma dell'articolo 74 della Costituzione ».

Roma, addì 9 aprile 1949.

LUIGI EINAUDI

RANDOLFO PACCIARDI

« Onorevoli Membri del Parlamento,

« Mi è stata presentata per la promulgazione la legge recante provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946, terreni minati, approvata dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati il 16 dicembre 1948 e dalla V Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica il 16 marzo 1949.

« Il secondo comma dell'articolo 9 di tale legge dispone: « Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, per l'attuazione della presente legge, le variazioni occorrenti nell'eventualità che le somme residue risultanti per questo titolo non siano sufficienti a fronteggiare gli impegni di spesa derivanti dall'esecuzione della presente legge ».

« Sembra che questa norma non ottemperi al precetto dell'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto, pur comportando autorizzazione a maggiore spesa, non indica i mezzi per farvi fronte. Inoltre, non essendo precisato l'esercizio finanziario cui si riferisce l'autorizzazione, questa potrebbe ritenersi operante anche per esercizi futuri, sol che « le somme residue risultanti nel bilancio » in corso non fossero sufficienti a fronteggiare gli impegni di spesa derivanti dall'esecuzione della legge; e sotto questo profilo l'inosservanza della norma costituzionale assumerebbe rilievo maggiore.

« Queste considerazioni mi inducono ad invitare le Camere ad una nuova deliberazione, a norma dell'articolo 74 della Costituzione ».

Roma, addì 9 aprile 1949.

LUIGI EINAUDI

RANDOLFO PACCIARDI

Avverto che questi messaggi saranno stampati, distribuiti e inviati alla V Commissione permanente, la quale ebbe già in esame, in sede legislativa, i disegni di legge di cui trattasi e che, dopo aver sentito il parere della IV Commissione, riferirà alla Camera.

**Deferimento di disegni di legge
a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nelle precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle competenti Commissioni permanenti, in sede legislativa:

« Contributo straordinario di lire 12 milioni a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero » (473);

« Aumento dell'ammenda stabilita dall'articolo 219 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici » (474);

« Computo, ai fini dell'avanzamento degli ufficiali e sottufficiali, del servizio prestato al comando o presso comandi di formazioni partigiane o di reparti dell'Esercito o della Guardia di finanza che hanno partecipato alla guerra di liberazione » (477);

« Norme per i procedimenti penali a carico di ufficiali generali » (478);

« Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, di un contributo a carattere continuativo di lire 15 milioni annui a favore dell'Unione italiana ciechi » (485) —

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1949

(Approvato dalla I Commissione permanente del Senato);

« Autorizzazione della spesa di lire 10 milioni occorrenti per la tumulazione definitiva della Salma del grande ammiraglio Paolo Thaon di Revel nella chiesa di Santa Maria degli Angeli in Roma » (486) — (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato).

(Così rimane stabilito).

Annunzio di disegni di legge trasmessi dal Senato.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato:

« Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato » (216-B).

Sarà stampato, distribuito e inviato alla Commissione che già lo ebbe in esame.

Sono stati inoltre trasmessi, dallo stesso Presidente del Senato, alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

« Modifica dell'articolo 5 del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, relativo all'autorizzazione al Fondo per l'emigrazione ad anticipare, sugli avanzi di bilancio, somme fino alla concorrenza di lire 6 milioni alla Società cooperativa edilizia « Aurelia » (499) — (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato);

« Disposizioni relative ai depositi presso la Cassa dei depositi e prestiti » (500) — (Approvato dal Senato);

« Disposizioni in materia di previdenza agli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione » (501) — (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato);

« Norme relative ai ricorsi per cassazione in materia civile notificati anteriormente al 1° luglio 1945 » (504) — (Approvato dal Senato).

Dal Ministro dei trasporti è stato trasmesso il seguente disegno di legge:

« Miglioramenti alle misure di alcune competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato » (502).

Avverto che tutti questi disegni di legge sono stati già stampati e affissi all'Albo. Di essi, ritengo che possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle competenti

Commissioni permanenti, in sede legislativa, quelli riguardanti: l'anticipo di somme alla Società edilizia Aurelia (499); i depositi presso la Cassa dei depositi e prestiti (500); i servizi di trasporto in concessione (501); il personale delle Ferrovie dello Stato (502).

(Così rimane stabilito).

Comunico che per l'ultimo disegno di legge, sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, il Ministro dei trasporti ha chiesto la procedura d'urgenza.

Pongo in votazione questa richiesta.

(È approvata).

Comunico, infine, che durante la sospensione dei lavori della Camera, sono stati pure trasmessi i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Senato:

« Modificazioni al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1135, portante disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio » (505) — (Approvato dal Senato);

dal Ministro dell'industria e commercio:

« Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione » (506);

« Assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali » (507).

Saranno stampati, distribuiti e inviati alle Commissioni competenti.

Annunzio di proposte di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa parlamentare:

dai deputati DI VITTORIO e SANTI:

« Estensione delle agevolazioni fiscali concesse per le controversie individuali del lavoro anche alle controversie dipendenti da rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale e domestico non regolati da contratti collettivi » (496);

« Interpretazione autentica della legge 22 gennaio 1934, n. 401 » (497);

« Abolizione del limite di retribuzione per gli impiegati agli effetti delle assicurazioni per l'invalidità e vecchiaia e per la tubercolosi » (498);

dai deputati CAPALOZZA e BUZZELLI:

« Norma integrativa dell'articolo 5 della legge 30 agosto 1868, n. 4613 » (503).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1949

Poiché i proponenti hanno dichiarato di rinunciare allo svolgimento, le quattro proposte saranno stampate, distribuite e inviate alle Commissioni competenti.

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Tolloy, per i reati di cui agli articoli 81 e 47 del Codice penale militare (*vilipendio continuato e aggravato alle Forze armate dello Stato e diffamazione militare*), (Doc. II, n. 88);

contro il deputato Corona Achille, per il reato di cui agli articoli 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione all'articolo 57 del Codice penale (*diffamazione a mezzo della stampa*), (Doc. II, n. 89);

contro il deputato Smith, per il reato di cui all'articolo 595 del Codice penale, in relazione all'articolo 57 del Codice penale (*diffamazione a mezzo della stampa*), (Doc. II, n. 90);

contro il deputato Montanari, per il reato di cui all'articolo 337 del Codice penale (*resistenza a un pubblico ufficiale*), (Doc. II, n. 91);

contro il deputato Corona Achille, per il reato di cui all'articolo 595 del Codice penale, in relazione all'articolo 57 del Codice penale (*diffamazione a mezzo della stampa*), (Doc. II, n. 92);

contro il deputato Corona Achille, per il reato di cui all'articolo 595 del Codice penale, in relazione all'articolo 57 del Codice penale (*diffamazione a mezzo della stampa*), (Doc. II, n. 93).

Saranno inviate alla Commissione competente.

Presentazione di un disegno di legge.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Mi onoro di presentare il seguente disegno di legge:

« Concessione di un assegno una volta tanto a favore dei superinvalidi di guerra disoccupati ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato, distribuito e inviato alla Commissione competente, con riserva di decidere se in sede legislativa oppure normale.

Per la visita di parlamentari alla Fiera di Milano.

MONTICELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTICELLI. Onorevoli colleghi, giovedì 21 aprile, aderendo al cortese invito della presidenza della Fiera internazionale di Milano, molti senatori e deputati, in rappresentanza del Parlamento, hanno visitato la Fiera nella giornata appositamente dedicata ai parlamentari stessi. Abbiamo così potuto constatare *de visu*, il successo grandioso di questa Fiera campionaria internazionale, che non può e non deve costituire solamente motivo di soddisfazione per gli organizzatori, e per taluni ambienti commerciali e industriali, ma che deve giustamente essere considerata, con fierezza, come un segno del progresso del lavoro, e affermazione magnifica delle capacità ricostruttive e produttive del popolo italiano. Questa obiettiva constatazione costituisce l'elogio migliore che si possa fare al dinamico Presidente della Fiera, senatore Gasparotto, e ai suoi collaboratori, ai quali, a nome dei colleghi che hanno partecipato alla visita, rappresentanti di tutti i settori della Camera, io porgo un particolare saluto e un fervido ringraziamento per l'accoglienza veramente cordiale che abbiamo avuto e per le gentilezze di cui è stata oggetto la rappresentanza della Camera dei Deputati.

La Fiera di Milano ha il vanto di aver riunito rappresentanze di 32 Nazioni, ma non ha sorpreso noi parlamentari, perché quanto è stato raggiunto in ogni settore, in ogni padiglione, è la dimostrazione concreta e positiva dei progressi della nostra industria e dei nostri commerci, e noi abbiamo potuto rilevare con piacere l'orgoglio con il quale ogni espositore si è sentito, con la sua volenterosa fatica, collaboratore di questo progresso. Gli italiani numerosissimi hanno visitato la Fiera e hanno potuto rendersi consapevoli del valore di nostra gente dalle Alpi alla Sicilia, e gli stranieri anche, sono stati testimoni della rinascita di un popolo, che risorge dal baratro in cui era caduto, e che sta ricostruendo pietra su pietra, saldissimo, il nuovo edificio della giovane Repubblica italiana. Con questi sentimenti, onorevoli

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1949

colleghi, sono sicuro di interpretare il vostro desiderio, augurando sempre un maggior successo alla Fiera di Milano; che è, senza dubbio, la più grandiosa rassegna della operosità italiana e che costituisce nel suo aspetto di Fiera italiana, in funzione europea e di oltre Oceano, la concreta dimostrazione del nuovo posto di dignità che l'Italia sta riconquistando nel mondo. (*Applausi al centro*).

Discussione del disegno di legge: Concessione, da parte dello Stato, di un contributo di lire un miliardo ad integrazione del fondo nazionale per il soccorso invernale, per l'anno finanziario 1948-49. (391).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione, da parte dello Stato, di un contributo di lire un miliardo ad integrazione del fondo nazionale per il soccorso invernale, per l'anno finanziario 1948-49.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Relatore.

MARTINELLI, *Relatore*. Non essendo intervenuti elementi nuovi di discussione, mi richiamo a quanto è contenuto nella relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

PARRI, *Segretario*, legge:

« Ad integrazione del Fondo nazionale per il soccorso invernale è concesso, da parte dello Stato, un contributo di lire un miliardo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49 ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura. PARRI, *Segretario*, legge:

« Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate contenute nel terzo provvedimento di variazioni al bilancio, per l'esercizio finanziario 1948-49 ».

SARAGAT, *Ministro della marina mercantile, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARAGAT, *Ministro della marina mercantile, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri*. Propongo di aggiungere in fine le seguenti parole:

« di cui alla legge 1° aprile 1949, n. 140 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

MARTINELLI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 così modificato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura. PARRI, *Segretario*, legge:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni. (411).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

SCOCA. A nome della Commissione, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi rimetto alla relazione presentata dal Governo alla Camera.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1 e della tabella allegata.

PARRI, *Segretario*, legge:

« La tabella, allegato A, annessa al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1949

TABELLA DELLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DI DONAZIONE

Grado di parentela tra l'autore della successione e gli eredi e legatari	SCAGLIONI IN MILIONI DI LIRE											
	fino a 1	da oltre 1 fino a 2,5	da oltre 2,5 fino a 5	da oltre 5 fino a 10	da oltre 10 fino a 15	da oltre 15 fino a 25	da oltre 25 fino a 50	da oltre 50 fino a 75	da oltre 75 fino a 100	da oltre 100 fino a 250	da oltre 250 fino a 500	oltre 500
	IMPOSTA PROPORZIONALE PER OGNI CENTO LIRE											
0												
1. — Tra ascendenti e discendenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente ricono- sciuti	1	2	3	6	9	12	16	20	25	29	32	35
2. — Tra coniugi	2	3	4	8	12	16	20	25	30	34	37	40
3. — Tra fratelli e sorelle	3	5	8	16	22	28	34	41	48	54	57	60
4. — Tra zii e nipoti	5	8	12	19	25	32	41	51	60	64	67	70
5. — Tra prozii, pronipoti, cugini, altri parenti oltre il quarto grado, tra affini, tra estranei	15	20	25	40	46	52	60	70	74	77	79	80

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1949

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo 1 e la tabella allegata.

(Sono approvati).

Passiamo ora all'articolo 2. Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

« Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, è modificato come segue:

« Nelle successioni in linea retta o fra coniugi le quote di eredità o di legato sono esenti da imposta fino a lire settecentocinquanta-mila ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 19 della legge tributaria sulle successioni approvata col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, è sostituito dal seguente:

« Se due successioni, aventi per oggetto gli stessi beni, si aprono a distanza non superiore ai due anni l'una dall'altra, l'imposta dovuta per l'ultimo trasferimento è ridotta della metà ».

« Il beneficio della riduzione è limitato alle successioni devolute ai successibili indicati nelle categorie 1^a, 2^a e 3^a della tabella allegata alla presente legge, nonché alle successioni devolute ai nipoti *ex fratre* chiamati alla eredità per diritto di rappresentazione ».

« La riduzione non si applica per i beni che nella prima delle due successioni siano stati del tutto esenti da imposta ».

« Qualora l'eredità comprenda, oltre i beni provenienti da precedente successione, anche beni di diversa provenienza, la riduzione di cui ai commi precedenti viene applicata su una quota del carico di imposta, proporzionale al valore dei beni provenienti dalla precedente successione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

« Dopo il quinto comma dell'articolo 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, sono aggiunti i seguenti:

« I debiti dei datori di lavoro verso i dipendenti di qualsiasi categoria derivanti

da stipendi, salari ed accessori, nonché dai contributi sugli stessi e dalle indennità di anzianità, di licenziamento e di ogni altra natura, sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario, limitatamente all'ammontare dovuto in base alla retribuzione e all'anzianità godute all'atto della apertura della successione, indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro e anche se liquidati posteriormente ».

« A questo effetto, tra i libri di commercio previsti dal quinto comma del presente articolo si intendono compresi il libro matricola e il libro paga o stipendi, vidimati e tenuti a norma di legge ».

« Le dichiarazioni di debito rilasciate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto assistenza malattie, dall'Istituto nazionale assicurazioni infortuni e dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 48, sono considerate come rilasciate da pubbliche amministrazioni ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

« I primi quattro commi dell'articolo 65 della legge tributaria sulle successioni, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai debitori delle imposte di successione e di consolidazione di usufrutto che riguardino valori immobiliari, e delle eventuali sopratasse è concesso, a loro domanda, di eseguire il pagamento a rate in un termine non maggiore di anni sei con la corresponsione dell'interesse scalare del 5 per cento ».

« Eguale beneficio e alle stesse condizioni è concesso per il pagamento dell'imposta relativa alle azioni di società commerciali o industriali e delle eventuali sopratasse ».

« È in facoltà dell'Amministrazione di concedere eguale dilazione, alle medesime condizioni, per il pagamento delle imposte ed eventuali sopratasse che si riferiscono ad altri valori mobiliari ».

« A tutela del credito dilazionato dovrà essere iscritta ipoteca sugli immobili ereditari, nonché assunta ogni altra idonea garanzia a giudizio dell'Amministrazione ».

« In tutti i casi resta fermo il privilegio che, a norma dell'articolo 68 di questa legge, compete all'Erario su tutti i beni ereditari. Tale privilegio viene esteso a tutto il periodo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1949

della dilazione fino al pagamento del debito e degli interessi relativi ».

« La dilazione dovrà in ogni caso risultare da atto scritto. Quando l'atto sia stipulato prima della scadenza del termine fissato per il pagamento dell'imposta, il debitore non incorre nella soprattassa di tardivo pagamento ».

« Tutte le spese per l'atto, compresa la imposta fissa di registro a cui esso è soggetto, nonché tutte le spese consequenziali sono a carico dei debitori ».

« La porzione dell'imposta dilazionabile si determina nel modo indicato dall'articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1902, n. 114 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione (È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

« Nel caso di sostituzione fedecommissaria la imposta di successione nei confronti dell'erede istituito è commisurata sul valore della piena proprietà dei beni che formano oggetto della sostituzione ed è dovuta in ragione della metà se l'istituito non ha compiuto cinquanta anni e del quarto se li abbia compiuti.

Se l'istituito consegue nella successione anche beni liberi da vincolo fedecommissario, l'imposta relativa ai beni oggetto della sostituzione, riducibile ai sensi del comma precedente, è rappresentata da una quota del carico totale dell'imposta di successione, proporzionale al valore dei beni gravati dal vincolo.

Alla morte del primo chiamato, anche se avvenuta entro i termini previsti dal precedente articolo 3, l'erede sostituito deve la normale imposta sull'intero valore che i beni hanno al tempo in cui ha luogo la devoluzione.

Quando la devoluzione non ha luogo, l'istituito o i suoi eredi sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'intero valore dei beni al tempo della morte del testatore, dedotto quanto fu pagato a norma del primo comma del presente articolo.

L'imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario è dovuta per intero al momento dell'apertura della successione del testatore.

Le norme contenute nel presente articolo valgono anche per il caso di legato e per il caso di donazione previsto nell'articolo 795 del Codice civile.

L'avvenuta o la mancata devoluzione deve essere denunciata entro il termine di quattro mesi allo stesso ufficio che ebbe a ricevere la

denuncia di successione o ebbe a registrare l'atto di donazione. Il termine decorre dal giorno della morte dell'istituito o dal giorno dell'evento che ha reso impossibile la devoluzione al sostituito. Valgono per tale denuncia tutte le norme e le sanzioni previste, per la presentazione della denuncia di successione, dal testo di legge approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, e successive modificazioni.

Alla riscossione delle imposte previste dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 68 della legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

« Il comma secondo dell'articolo 46 della legge tributaria sulle successioni, approvato col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, è sostituito dal seguente:

« Del pari sono ammesse in deduzione dell'asse ereditario le spese funerarie, purché risultino da regolari quietanze; la deduzione è ammessa però nella misura massima di lire 40.000 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

L'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, è modificato come segue:

« L'asse ereditario globale netto lasciato dall'autore della successione, quando supera il valore di lire 500.000, è assoggettato, indipendentemente dall'imposta di successione sulla eredità, quote di eredità e legati, ad una imposta progressiva da liquidarsi in base alle seguenti aliquote:

fino a L.	1.000.000.	1 %
da »	1.000.001 a L. 2.500.000	2 %
da »	2.500.001 a » 5.000.000	3 %
da »	5.000.001 a » 10.000.000	6 %
da »	10.000.001 a » 15.000.000	9 %
da »	15.000.001 a » 25.000.000	12 %
da »	25.000.001 a » 50.000.000	16 %
da »	50.000.001 a » 75.000.000	20 %
da »	75.000.001 a » 100.000.000	25 %
da »	100.000.001 a » 250.000.000	29 %
da »	250.000.001 a » 500.000.000	32 %
oltre »	500.000.000.	35 %

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1949

« L'ammontare dell'imposta non può in alcun caso superare la differenza tra il valore globale netto dell'asse ereditario e lire 500.000 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.
PARRI, *Segretario*, legge:

« Al primo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, sono sostituiti i seguenti commi:

« Per l'asse ereditario o la parte di esso devoluta agli ascendenti o discendenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti, e al coniuge superstite l'imposta è ridotta alla metà. L'imposta non è dovuta quando l'asse ereditario o la parte di esso non supera i tre milioni ».

« In nessun caso l'ammontare dell'imposta dovuta può superare la differenza tra il valore globale netto dell'asse ereditario ed i tre milioni ».

« Gli enti morali, quando ricorrano le condizioni stabilite dal regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sono esenti dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario ».

« Analoga esenzione, alle medesime condizioni, spetta agli stessi enti in caso di donazione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.
PARRI, *Segretario*, legge:

« Salvo quanto è disposto dal successivo articolo 12 le disposizioni della presente legge si applicano alle successioni che si apriranno e alle sostituzioni fedecommissarie che avranno luogo o verranno a mancare a partire dal giorno in cui la legge stessa entrerà in vigore, nonché alle donazioni che saranno stipulate a partire dallo stesso giorno.

L'esonero a favore degli enti morali stabilito con la modifica disposta dal precedente articolo 9 è applicabile anche alle liberalità anteriori alla presente legge, limitatamente alle imposte non ancora pagate.

Gli eredi e i legatari che, a norma del precedente articolo 5, avrebbero avuto diritto alla dilazione dell'imposta relativa a titoli azionari caduti in successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge,

sono esonerati dalla sopratassa di tardivo pagamento eventualmente applicata a loro carico e non ancora soddisfatta, a condizione che, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, sottoscrivano l'atto di dilazione e prestino le garanzie prescritte.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1946, n. 476 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.
PARRI, *Segretario*, legge:

« Le donazioni o liberalità fatte per atti in forma pubblica o privata presentati alla registrazione prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, e non potute accettare per causa di forza maggiore dipendente da eventi bellici, sono soggette al regime tributario in vigore alla data di presentazione alla registrazione degli atti sopra indicati quando l'accettazione sia stata effettuata entro i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di guerra ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.
PARRI, *Segretario*, legge:

« Nelle controversie per la determinazione del valore venale della ricchezza ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di successione, dell'imposta sul valore netto globale e dell'imposta ipotecaria, nonché dei diritti catastali, in dipendenza di successioni apertesi o di atti pubblici stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, ovvero di scritture private registrate entro lo stesso termine, è data facoltà all'Amministrazione delle finanze di consentire, allo scopo di raggiungere un accordo amichevole, un abbuono non superiore al terzo del valore presunto dall'Amministrazione stessa.

L'esercizio della suddetta facoltà da parte dell'Amministrazione cesserà al compimento dell'anno dalla entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Chiedo alla Camera di autorizzare la Presidenza, a coordinare il testo del disegno di legge.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1949

Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione (217).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione», per il quale fu a suo tempo richiesta l'urgenza.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Amatucci. Ne ha facoltà.

AMATUCCI. Onorevoli colleghi, le Commissioni della giustizia e dell'agricoltura, in sede di esame di questo disegno di legge, hanno creduto opportuno apportare delle modifiche sostanziali ad alcune disposizioni di legge ed altre addirittura sopprimerle, con considerazioni che in verità non soddisfano la coscienza giuridica di alcuno di noi. Né, d'altra parte, può attendersi a ciò che è stato dedotto nella relazione di minoranza, in quanto che le critiche mosse, specie per quanto riguarda il proposto aumento delle prestazioni perpetue fondiari in denaro o in esso commutate, penso che siano state sollevate senza tener presente la natura, l'origine dei canoni, dei censi e delle altre prestazioni perpetue.

La situazione monetaria impone la necessità di una revisione o di un aumento dei canoni e delle altre prestazioni perpetue indipendentemente dal termine stabilito dal Codice civile, e ciò per un'evidente ragione di giustizia nei riguardi, cioè, dei proprietari delle terre concesse in enfiteusi o sottoposte ad una prestazione, o, comunque, ripartite tra i cittadini in seguito alle note leggi eversive della feudalità. Queste considerazioni, dicevo, rispondono a delle esigenze reali di una effettiva giustizia, perché sarebbe addirittura assurdo, sarebbe un'ingiustizia manifesta, patente, se nella serie dei provvedimenti legislativi che proprio questa Camera ha adottato per perequare le situazioni di fatto, giuridicamente precostituite, alle mutate condizioni economiche, noi ci opponessimo a dare questo aumento al proprietario della terra concessa in enfiteusi o sottoposta ad altri pesi.

L'amico e collega Sansone — e su questo mi permetto di richiamare soprattutto l'attenzione degli onorevoli colleghi tutti — ad un dato punto afferma nella relazione di minoranza quanto segue:

«È difficile valutare con precisione a quanto ammonti la massa dei coltivatori gravati da censi, livelli e da altre consimili prestazioni che ora, d'un tratto, l'emendamento Amatucci, fatto proprio dalla maggioranza, vorrebbe moltiplicare per venti. Ma a tutti è noto quanto diffusi essi siano in tutte le regioni d'Italia e specialmente in quelle regioni dove più lenta o meno radicale è stata la eversione degli ordinamenti feudali: nelle regioni meridionali, anzitutto, nel territorio corrispondente all'ex Stato Pontificio e nel Veneto. Diritti, questi ultimi, quasi tutti di evidente origine feudale, odiose sopravvivenze di un mondo che la coscienza giuridica sorta dalla grande rivoluzione ha irrevocabilmente condannato e che, a nostro disdoro, tuttavia sopravvivono, pur essendo nella maggior parte dei casi, privi di un effettivo titolo giuridico, di un titolo certo, che non sia soltanto quello di una secolare abitudine che sa di servitù e di offesa alla umana dignità».

L'amico Sansone mi consentirà che, con la schiettezza che la nostra stessa amicizia mi permette, io affermi che questo concetto non risponde affatto a verità, perché il feudalesimo — lasciamo stare ogni indagine — sorse in Italia per una necessità di riordinamento politico, e che una volta compiuto il suo ciclo, una volta percorso il suo cammino, una volta oltrepassata con i suoi abusi e con le sue sopraffazioni la metà che la storia gli aveva assegnato, cadde; e come in Francia con la legge del 4 agosto 1789 ne fu decretata l'abolizione, così in Italia con la legge del 2 agosto 1806 ne fu proclamata l'abolizione. E così con esso caddero tutti i pesi fiscali, feudali, tutti i censi, e quelle terre che appartenevano ai feudatari vennero, amico mio, divise fra i cittadini poveri i quali divennero gli esclusivi proprietari con l'obbligo di pagare un canone...

MICELI. L'obbligo era di migliorare.

AMATUCCI. Nossignore, la sua interruzione, onorevole collega, vuol costituire un'anticipazione ed un superamento di quelle che sono state le disposizioni legislative. Debbo, pertanto, ricordare che vi furono due leggi importanti, quella del 1806 e quella del 1807, le quali, nell'intento di suddividere queste terre tra i cittadini poveri, stabilivano tassativamente quanto poi dirò. Ascolti e vedrà

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1949

che non vi furono solamente dei miglioramenti anche con le leggi per la Sicilia, la Basilicata, la Calabria, la Sardegna e il Veneto. Ma desidero rispondere all'amico, onorevole Sansone, il cui senso giuridico e la cui preparazione non potrà fare a meno di convenire, affermativamente, con quello che dico per dimostrare come la sua affermazione che questi censi, che questi carichi, siano un retaggio di servitù e di offesa — come egli si esprime — alla dignità umana, non corrisponda, esattamente, alla verità. Ebbene, queste leggi del 1806 e del 1807, e quelle che si susseguirono fino a tutto il 1841 per la Sicilia e al 1861 per i paesi continentali, non fecero che rimaneggiare la materia: lo scopo fu soltanto di dividere le terre tra i cittadini poveri, di quotizzare il quotizzabile e rispettare le colonie perpetue tutelando, così, i lavoratori e i coltivatori che avevano con il proprio lavoro dissodato le terre incolte e sterili dando a queste terre un valore che prima non avevano ed assicurando al proprietario un lieve pagamento di canone che è rimasto sempre basso, anche nel prosieguo del tempo, in considerazione appunto della messa in cultura delle terre stesse.

Vorrei poi ricordare all'onorevole collega che mi ha interrotto la legge del 3 dicembre 1808, che all'articolo 14 sanciva testualmente: «Laddove i demani feudali ed ecclesiastici si trovassero tutti occupati da coloni perpetui e inamovibili, non dovrà farsi altro che stabilire i canoni, esistendo già, di fatto, quella divisione che è oggetto della presente legge». Questo fino dal 1808.

Ma vi è di più; noi dobbiamo anche tener presente che in origine questi censi, questi livelli, questi canoni ebbero una nascita ben definita in testi legislativi, in quanto vi furono delle concessioni speciali per la Sicilia, di beni ecclesiastici ai contadini con la legge del 1886 (articolo 2); sempre ai contadini furono dati i beni ex-ademprivili (articolo 6 della legge 1897), quelli del patrimonio erariale e provinciale messi a disposizione della Cassa del credito agrario e i beni patrimoniali dei comuni non ancora ridotti a coltura (articoli 25 e 29 della legge del 1904).

E allora, se siamo d'accordo sull'origine, di questi pesi che gravano su ogni proprietario — lasciando per il momento ogni considerazione sulla opportunità o meno della loro permanenza, perché ciò potrà essere oggetto di discussione in altra sede —, sul gravame di questi censi, di questi pesi, di queste prestazioni, gravame che nasce da apposite leggi, ... (*Interruzione dell'onorevole Sansone*)...

io dico all'amico onorevole Sansone, che mi interrompe con troppa frequenza, che bisognerebbe tener presenti le discussioni che vennero fatte per il titolo VIII-libro III del Codice civile del 1865, quando si parlava, dell'enfiteusi e di altre prestazioni perpetue; e a tali discussioni prendevano parte personalità come il Crispi e il Mancini, cioè giuristi fra i più pugnaci, i quali sostenevano la necessità della creazione di una nuova classe di proprietari. Di fronte a questo ricordo la sua interruzione, amico onorevole Sansone, apparirà del tutto inopportuna.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARTINO

AMATUCCI. Ma, onorevoli colleghi, su questo punto, ormai, siamo o dobbiamo essere tutti d'accordo: la svalutazione monetaria, sulla quale si basa, in particolare, il disegno di legge in esame. Da essa deriva l'opportunità dell'aumento dei canoni e delle prestazioni.

Ma dove io non posso consentire — e questo mio parere, onorevoli colleghi, ho espresso apertamente nella riunione delle Commissioni riunite della giustizia e dell'agricoltura — è sulla soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge ministeriale, che riguarda la possibilità dell'aumento del canone anche per i giudizi di affrancazione ancora non definiti. Né si dica che si tratta di una precostituita situazione di fatti, perché la nuova disposizione della Commissione io trovo molto strana e antiggiuridica. Né nella relazione dell'amico onorevole Rocchetti, che è sempre così preciso, vi è una sola ragione che possa suffragare la necessità di questa soppressione o la sua opportunità. Perché, se nell'articolo 1 si riconosce che la svalutazione monetaria deve comportare, come è opportuno, l'aumento di questi canoni non attraverso le disposizioni del Codice civile, ma automaticamente a venti volte, come l'onorevole Rocchetti ha proposto per le prestazioni posteriori alla prima scadenza successiva all'entrata in vigore della legge, non vedo il motivo perché l'aumento non si debba applicare anche ai giudizi di affrancazione in corso.

Si dice: siccome nel procedimento o giudizio di affrancazione, l'affrancante deve depositare il prezzo dell'affrancazione, ed è questo prezzo che costituisce la somma che deve avere il direttario (non so se questo argomento è stato svolto in sede di Commissioni riunite di giustizia e di agricoltura; perché

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1949

quella sera io dovetti allontanarmi, ma certo questo ragionamento è stato fatto); se estendiamo — si dice —, così come vuole il progetto ministeriale, l'aumento del canone ai giudizi di affrancazione in corso, noi veniamo a tradire la legittima aspettativa di colui che sapeva di dovere affrancare per quella determinata somma.

Ma se si dovesse ripetere ora questo stesso concetto, io mi spoglierei dell'onorata toga che vesto in mezzo a tanti illustri colleghi avvocati, in quanto noi verremmo ad assistere alla rivoluzione dei concetti giuridici stabiliti dalla giurisprudenza, sanciti nella legislazione e continuamente ribaditi. Perché, se si riconosce che ci può essere una delusione dell'aspettativa giuridica di coloro che avevano proposto il giudizio di affrancazione prima dell'entrata in vigore di questa legge, io non vedo perché questa stessa delusione non debbano provare anche coloro, come la Commissione ha proposto nel disegno di legge all'articolo 2, che hanno iniziato il giudizio successivamente al 31 dicembre 1948, epoca nella quale veniva a cessare la sospensione dell'affrancazione a favore degli istituti di diritto pubblico o enti pubblici.

Ma il concetto fondamentale che noi in questa materia, onorevoli colleghi, dobbiamo vedere applicato, è quello del cosiddetto *jus superveniens*. Noi vediamo che la Corte di cassazione l'applica in tutti i procedimenti. Quando un rapporto giuridico, che si è iniziato sotto l'imperio di una precedente legge, non s'è ancora esaurito, quando viene emanata, per necessità giuridiche, politiche, economiche od anche sociali, una nuova norma giuridica, è necessario che questa nuova norma disciplini tassativamente quel rapporto.

Ora, onorevoli colleghi, per dimostrare come sia assurda questa legge, io ho voluto stamane ritirare in Cassazione... — vedete un po', — è inaudito! — la giustizia soprattutto deve essere qualche cosa di meditato, di equilibrato — ebbene, in Cassazione, innanzi alla seconda sezione civile, attualmente pende ricorso fra il signor Matteo Pisani da Maiori ed il signor Lieto Matteo, dello stesso comune. Il Pisani, prima dell'entrata in vigore del codice, ebbe a concedere in enfiteusi un vasto fabbricato ad Atrani, composto di sei vani al primo piano, sei vani al secondo piano e vani terranei ove è esercitata l'industria della ceramica.

Ebbene, l'affrancazione per questi 12 vani, oltre il pian terreno ed accessori, è della somma di 71 mila che si ottiene capi-

talizzando al 4 per cento dell'epoca, il capitale!

Ora, io domando se è onesto consentire che in situazioni simili — ed io non mi abbandono alla casistica, ne ho citato uno solo — un proprietario si debba vedere affrancato il proprio immobile, sia rustico che urbano (soprattutto urbano, perché l'enfiteusi è, generalmente, su beni rustici) e si debba vedere costretto a ricevere, quindi con arricchimento dell'enfiteuta, una somma addirittura irrisoria. Ed allora diciamo: gli stessi criteri che animano il progetto, che sono stati fatti propri dalla Commissione, vale a dire la necessità di aumentare a venti volte il canone, devono valere anche per i giudizi pendenti, non potendosi, amico onorevole Rocchetti, accettare il concetto della sentenza definitiva ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile, perché nell'articolo 360 del codice di procedura civile è prevista la possibilità del ricorso in Cassazione.

La formula ministeriale è piena e corrisponde a criteri di giustizia. E riservandomi di aggiungere qualche altra cosa in sede di emendamenti che io ed altri colleghi abbiamo presentato, io concludo su questo punto, ritenendo che il progetto ministeriale debba essere senz'altro accettato.

Ma, onorevoli colleghi, vi è poi la disposizione dell'articolo 3.

La Commissione ha creduto addirittura di sopprimere questo articolo 3.

L'articolo 3 prevedeva che nei giudizi di affrancazione relativamente a beni per i quali il canone fosse costituito in derrate, la capitalizzazione si facesse sulla media dei valori di tali prodotti durante l'ultimo quinquennio.

Fu sollevata una discussione che indubbiamente aveva molti caratteri di serietà in quanto si diceva: noi, se riportiamo l'ultimo quinquennio al quinquennio antecedente il deposito del prezzo di affrancazione, ci troveremo in un periodo di tempo in cui i prezzi dei prodotti erano eccessivamente bassi; oppure, se noi vogliamo far decorrere questo quinquennio dall'entrata in vigore della legge, noi prenderemo come indici del prezzo dei prodotti cifre eccessivamente elevate.

Ma contro queste considerazioni c'è un'altra osservazione: onorevoli colleghi, immaginate che Tizio abbia proposto domanda di affrancazione di un immobile, il cui canone era rappresentato in derrate, nel 1940 o 1941 o 1942, periodo nel quale, a causa della disciplina dei consumi, quelle derrate che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1949

normalmente costituiscono le ordinarie prestazioni, vale a dire grano, granturco, lana, ecc. erano sottoposte alla disciplina di ammasso ed i prezzi erano straordinariamente lievi; e che, invece, Caio abbia istituito giudizio due mesi fa o addirittura nel settembre o nell'ottobre del 1948, il quinquennio comprenderà gli anni 1948-47-46-45-44, gli anni, cioè, nei quali questi prodotti hanno subito un forte aumento per modo che costui verrebbe a fruire di un prezzo di affranco superiore a quello di colui che ha iniziato il giudizio precedentemente. Ora, questa situazione di ingiustizia palese non si può tollerare, per cui anche su questo punto noi abbiamo presentato un emendamento nel senso che la capitalizzazione dei valori dei prodotti si dovrà fare nel periodo di tempo (così abbiamo proposto e diremo le ragioni di questa nostra proposta) compreso nel triennio 1944-47, in modo da comprendere le punte più basse (nel 1944 i prezzi dei generi erano ancora bassi) fino al 1947 quando si è cominciato ad avere un leggero aumento, senza raggiungere le punte dell'anno 1948.

Su questo punto la relazione della maggioranza fa una affermazione che dovrebbe essere una dimostrazione rigida, ampia, rigorosa — cosa che non è —; dice: «a conti fatti ed almeno per l'anno corrente, la media quinquennale avrebbe portato il prezzo di affranco a quasi il doppio della cifra ottenuta con la media decennale. Per questa ragione abbiamo creduto opportuno sopprimere la disposizione dell'articolo 3 come fu proposta dal disegno ministeriale». Ma queste sono osservazioni che possono trarre valore dal prestigio personale dell'onorevole Relatore, ma che non trovano conferma in una dimostrazione rigida e rigorosa.

Onorevoli colleghi, io non vorrei su questo punto ulteriormente trattenermi; dico solo questo: non dimenticate, — e mi rivolgo soprattutto agli amici dell'estrema sinistra... (*Commenti all'estrema sinistra*). Io che sono un povero, un povero nel vero senso della parola, e non ho interessi da difendere o privilegi da tutelare, vi dico che l'enfiteusi è l'anticipazione di quei principi che sono fatti propri dal progetto della riforma agraria che noi fra poco in questa Camera dovremo discutere. Molti proprietari latifondisti, specie nel Mezzogiorno, ove esistono estesi latifondi molto più pregiudizievole di quelli che Plinio deplorava... (*Rumori all'estrema sinistra*) ...i proprietari di tali latifondi, allorché vedranno il pericolo di vedere frammezzata o staccata dal proprio avere una determinata estensione

di terreni, ricorreranno a questo istituto per creare, appunto, quella classe di piccoli proprietari che è necessario che sorga.

Non è esatto che il fascismo abbia aumentato i canoni. In Italia si stava verificando lo stesso fenomeno che successe in Francia. Il Codice napoleonico sopprime l'enfiteusi, che tuttavia continuava a rimanere come una viva, palpitante realtà del sistema giuridico latino, finché la legge del 2 giugno 1825 non la ripristinò; sotto l'imperio del Codice del 1865, appunto per la invariabilità e la stabilità del canone, si vedeva che questo istituto andava quasi scomparendo. Il fascismo in ciò non ha messo nulla di suo. Esso pubblicò il Codice civile, durante la sua dittatura, ma questo era già conquista del nostro patrimonio giuridico, era il frutto delle osservazioni e delle speculazioni giuridiche di tutti i nostri studiosi. Il Codice, appunto per incrementare questo istituto e ricollegandosi alla nostra più gloriosa tradizione giuridica, postulò il principio della revisione del canone ogni 10 anni.

Allora non facciamo che i contadini, che pure hanno combattuto per la libertà, dicano oggi che da questo Parlamento vengono privati dei benefici di cui usufruivano sotto il dispotismo.

La riforma agraria è un'innovazione profonda e direi quasi rivoluzionaria, se per rivoluzione intendiamo non la violenza e la sopraffazione della società, ma la rigenerazione delle classi povere e la creazione di nuovi interessi, specie quando questi interessi toccano la maggior parte del popolo lavoratore d'Italia.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, noi siamo contro questa legge per ragioni opposte a quelle dette dall'onorevole Amatucci, per le ragioni, cioè, che abbiamo espresso nella relazione di minoranza. È in sostanza una legge che fa tornare in quest'Aula, a distanza di secoli, una parte del sistema feudale italiano.

Fu proprio il fascismo — in ciò dissento dal collega onorevole Amatucci — a introdurre negli articoli 962 del Codice civile e 144 delle disposizioni transitorie la possibilità della revisione del canone ogni triennio o decennio a seconda delle condizioni che sono prescritte e dette espressamente in detti articoli.

Quale è la funzione dell'enfiteusi? Se ci rifacciamo alla funzione sociale dell'enfi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1949

teusi e ne vediamo gli effetti sociali, osserviamo che di fronte a dei proprietari assenteisti, di fronte ai latifondi, alle terre incolte, a terre di proprietà di enti, di chiese, di municipalità che non potevano attendere direttamente alla coltivazione, vi sono ora, le terre che, date ai contadini, questi con il proprio sudore, hanno reso fruttifere, incrementando così notevolmente il patrimonio nazionale terriero; ed improvvisamente, dopo cento anni, dopo venti anni, dopo cinquanta anni, dovrebbe ricomparire questo proprietario assenteista, in virtù della legge che voi volete varare ed approvare, e dire: « Tu mi devi dare venti volte il canone; il tempo è passato a mio favore, che interessa il tuo lavoro? ».

Se ritenete giusto questo concetto, se lo ritenete un concetto sociale, se lo ritenete conforme a quello che voi avete espresso in tutti i vostri comizi e nelle vostre riunioni — cioè di voler considerare il contadino che coltiva la terra come un elemento integrante della produzione, ecc. — ditemi se questa legge può essere accolta da un Parlamento che si ispiri alla Costituzione e a sani concetti di progresso sociale. Voi non ripetete che la stessa precisa politica del fascismo, quando affermate che il costo della vita è aumentato, che c'è l'inflazione e che bisogna aumentare il canone, puramente e semplicemente.

È vero che il collega onorevole Amatucci ha cercato di dimostrare che non è stato il fascismo a fare il Codice, ma che esso è frutto del lavoro di molti studiosi. Noi potremmo anche dissentire da questa impostazione e dire che il Codice è precisamente fascista perché si preoccupa di aumentare il canone di enfiteusi e non si preoccupa di dettare delle disposizioni che incrementino questo istituto. Il mezzo per far ciò non è quello di aumentare il canone, ma di costringere, con le riforme fondiarie, i grandi proprietari a dare la terra in enfiteusi. Perciò la legge è fascista, in quanto si limita ad aumentare il canone esattamente come nel sistema voluto dal legislatore fascista, che tendeva ad aumentare il canone in conseguenza dell'aumento del costo della vita, senza tenere alcun conto degli interessi dei contadini che per anni ed anni hanno fruttificato la terra con il loro lavoro ed ora vedono aggravarsi la loro situazione.

È veramente tutta strana e contraddittoria la vostra politica, onorevoli colleghi della maggioranza. Mentre voi dite di voler andare incontro alla piccola proprietà, alla

proprietà coltivata direttamente, ad un certo momento vi è come una mano che vi ferma: è una forza superiore che vi trattiene, per cui non riuscite a realizzare ciò che dite di voler realizzare. Voi in realtà siete legati ad una serie di interessi che vi limitano, vi vincolano e vi strozzano, ed ecco che vengono fuori delle leggi che si possono definire, dal punto sociale, aborti, come appunto la legge che stiamo ora discutendo.

Non esamino la legge articolo per articolo. Noi la respingiamo in blocco; diciamo semplicemente che non vorremmo che questa legge fosse approvata dal primo Parlamento della Repubblica italiana perché la troviamo non incostituzionale, ma contraria all'essenza stessa della Costituzione. Le leggi possono avere una formalità costituzionale ma non una sostanza costituzionale. Questa legge non l'ha: infatti noi con la Costituzione abbiamo promesso di sviluppare, incrementare e aiutare la piccola proprietà, mentre con questa legge in effetti noi la restringiamo, aggravando gli oneri della piccola proprietà attraverso l'aumento del canone. Mentre andiamo incontro alla crisi agraria che, cominciata nei grandi paesi produttori, si riverbererà di certo nel nostro Paese — e la Camera già conosce l'andamento del mercato granario quale si è determinato in questi ultimi tempi e che certamente nel giugno precipiterà ancora per cui non sappiamo se i coltivatori potranno ricavare quest'anno il frutto del proprio lavoro — in questo momento, ripeto, mentre si profila la crisi agraria, voi aggravate le condizioni dei contadini aumentando di venti volte il canone. Pensate che voi date a quel tale proprietario, a quella tale chiesa, a quel tale ente, che per anni nulla ha fatto, la facoltà di presentarsi per riscuotere una cifra corrispondente a venti volte il canone, senza considerare il lavoro ed il sacrificio dei contadini. Perciò è una legge essenzialmente e profondamente ingiusta, onorevoli colleghi.

Dovrei scendere ad esaminare situazioni particolari, ma voglio semplicemente avvertire la Camera che l'articolo 3 — se non vado errato — è stato soppresso proprio per la volontà dei coltivatori diretti. Questa è la prova che anche gli aderenti all'organizzazione diretta dall'onorevole Bonomi hanno avvertito l'ingiustizia dell'articolo 3 e la Commissione fu unanime nell'approvarne la soppressione.

Vi è ancora una situazione di dettaglio: nel progetto governativo vi era la possibilità di poter aumentare sino a 20 volte

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1949

(e si poteva partire da 5, da 10, o da 20; tanto che proprio io proposi in sede di Commissione che il canone potesse essere aumentato di 5 volte tanto; l'emendamento fu respinto, come era inevitabile, e col testo della Commissione, si propose un aumento di non meno di 20 volte tanto). Dunque, il Governo con la sua proposta diceva che si poteva aumentare fino a 20 volte, la Commissione è stata più rigida, lascio a voi i commenti! Poi, vi è stato l'emendamento Amatucci, che ha ancora aggravato la situazione per quanto concerne l'economia agraria. In sostanza noi abbiamo avuto, onorevoli colleghi, rispetto al progetto ministeriale, un sensibile inasprimento di questa legge, che ce la fa respingere ancora di più.

A che cosa deve tendere una legge di revisione dei canoni enfiteutici? A che cosa deve tendere la legge sui contratti agrari, che verrà prossimamente alla Camera? Sono leggi che devono portare la tranquillità nelle campagne, sono leggi che devono rispecchiare il momento sociale attuale. Noi non possiamo restar fermi agli schemi del 1825 o del 1865; le leggi, si sa, sono il patrimonio nostro, ma noi dobbiamo considerare la possibilità e l'opportunità di una rielaborazione legislativa; dobbiamo tener conto, nella legge di oggi, delle rivendicazioni, delle agitazioni che ci sono state nelle campagne in questi 3 o 4 anni. Ebbene, con questa legge, e con quella sui contratti agrari, voi non fate il punto della situazione, cioè non date al contadino la tranquillità di potere lungamente restare nella terra che coltiva, e gli togliete così l'unico modo di migliorare la produzione. Fino a quando voi perpetuerete queste alee, queste alternative, voi non vorrete la pacificazione nelle campagne. Contro questa legge, che è una legge pericolosa, noi ci batteremo e nei singoli articoli dimostreremo ancora meglio i suoi errori; e siamo sicuri che la Camera la respingerà *in toto*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Capalozza. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Onorevoli colleghi, poiché non sono un tecnico di questa materia, e poiché d'altra parte non potrei dire meglio di quanto è stato scritto nella relazione di minoranza e di quanto è stato detto poc'anzi dal collega onorevole Sansone, voi mi consentirete di fare soltanto alcune rapidissime osservazioni, di ricordare qualche documento parlamentare e di leggervi, infine, alcuni brani di un pro-memoria che mi è stato inviato in questi giorni — ma di cui sono venuto a conoscenza pochi minuti fa, avendolo riti-

rato ora dalla casella, — da parte di interessati a questa particolare questione, appartenenti alla provincia di Ferrara. Certo si è, onorevoli colleghi, che il canone enfiteutico è stato di regola ritenuto fisso ed imm modificabile, tanto è vero che una corrente autorevole e numerosa di giuristi, non soltanto antichi, ma anche recenti sostiene che esso non stia a rappresentare il corrispettivo per il godimento dei frutti del fondo enfiteutico, ma stia a rappresentare soltanto un riconoscimento del dominio diretto da parte del concedente. E a riprova di quest'affermazione, che, come dicevo, una larga e autorevole schiera di giuristi assume e sostiene, si porta l'esempio che in alcuni casi, in molti casi, il canone enfiteutico non è in rapporto con la capacità di reddito del fondo, ma ha un valore che è puramente e semplicemente simbolico: un cappone, una lira, uno scudo, ecc.

Ora, onorevoli colleghi, si sa che la prima volta che la revisione generale dei canoni enfiteutici venne ad essere introdotta nel nostro diritto è stata, se non erro, nel 1923 o nel 1925 — non ricordo bene — ad opera del fascismo, il quale d'altra parte si limitò ad un adeguamento che fu più simbolico che sostanziale: mi pare che si trattasse allora dell'aumento di un quinto, cioè dell'aumento del venti per cento. Io non ho bisogno di ricordare a voi, onorevoli colleghi, per quali interessi e dietro quali spinte il fascismo sia addivenuto ad una regolamentazione di questo genere, che del resto, come dicevo, ha portato una modificazione abbastanza timida a quella che era stata la tradizione precedente. Modificazione timida, ma gravida di conseguenze, in quanto ha dato un primo impulso allo snaturamento dell'istituto, sicché successivamente, e proprio nel nuovo Codice civile fascista, si è arrivati ad un accoglimento del principio della revisione, ad una canonizzazione di questo concetto della variabilità del canone enfiteutico.

Onorevoli colleghi, io vorrei chiedere a voi per quali motivi su una questione che è così importante, su una questione che è così delicata, dirò meglio, su un problema che determina moltissime questioni, che crea una varietà infinita di questioni in relazione alle particolari situazioni locali, ai particolari usi locali, alle particolari tradizioni locali, che sono tradizioni antiche di secoli; vorrei chiedere perché si debba con tanta precipitazione imporre una legge di questo genere, che ha giustamente determinato e suscitato dei risentimenti, delle lagnanze e dei turbamenti.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1949

Onorevoli colleghi, io vi dicevo che le mie osservazioni sarebbero state pochissime e quasi elementari e che vi avrei ricordato qualche documento. Io ho qui, e mi permetto di sottoporle alla vostra attenzione, le osservazioni che sono state fatte già durante i lavori dell'Assemblea Costituente il 10 marzo 1948 dall'onorevole Angelo Carboni. « L'onorevole Angelo Carboni — dice l'estratto del verbale di quella seduta dinanzi alla Commissione permanente per l'esame dei disegni di legge — mette in rilievo l'importanza del provvedimento nonostante la sua apparente semplicità » (si trattava di analogo provvedimento in esame allora; ma il ragionamento e le osservazioni che egli faceva sono attualissime e si attagliano perfettamente alla situazione di oggi e alla discussione che stiamo facendo oggi).

« Circa l'aumento del canone, con speciale riferimento alla situazione del Lazio, è da notare che la massima parte delle enfiteusi sono costituite da piccoli fondi in possesso di lavoratori diretti che li hanno dissodati e fertilizzati con fatica di generazioni e che stentatamente realizzano i mezzi di sussistenza per le proprie famiglie; sicché per quanto l'aumento fino a 20 volte possa apparire giustificato... ». E qui apro una parentesi: ora si dice addirittura « aumento di venti volte ». Come è stato rilevato poc'anzi dall'onorevole Sansone c'è una enorme differenza tra le espressioni « aumento fino a venti volte » e « aumento di venti volte », « fino a venti volte » significa che l'autorità giudiziaria è autorizzata ad arrivare fino a quel massimo, mentre « di venti volte »; significa che il canone viene automaticamente, aritmeticamente moltiplicato per venti. Identico rilievo è stato fatto dalla nostra parte anche in sede di Commissione, ma invano! Chiudo la parentesi e riprendo il filo della lettura « ... per quanto l'aumento fino a venti volte possa apparire giustificato dalla svalutazione della moneta, esso porterebbe un dannoso scompiglio nella modesta economia della massima parte degli enfiteuti. Nota che, sebbene non possa esser dubbio che l'aumento debba andare limitato ai canoni in denaro — perché solo per essi si presenta il motivo dell'adeguamento al mutato valore della lira — è opportuno precisarlo legislativamente, in quanto che non sono mancati concedenti i quali hanno sostenuto doversi applicare la revisione prevista dall'articolo 962 C. C. anche ai canoni in natura. È contrario alla sostituzione della media quinquennale a

quella decennale, in quanto che, se è vero che i prezzi del periodo precedente all'ultimo quinquennio non sono in relazione con le condizioni generali del mercato, radicalmente sconvolto, è pur vero che abbiamo attraversato un periodo di crisi al rialzo e che nell'ultimo quinquennio i prezzi delle derrate hanno raggiunto livelli che ha motivo di ritenere costituiscono le punte massime, con tendenza alla discesa, per cui assumere a base del prezzo di affranco la media dell'ultimo quinquennio sarebbe far gravare sugli enfiteuti i prezzi massimi, senza tener conto del movimento al ribasso che ragionevolmente si deve prevedere nel prossimo avvenire. Comunque, ritiene che sarebbe eccessivo applicare la media quinquennale anche alle affrancazioni preposte in giudizi pendenti ». E conclude: « Lo schema di provvedimento ostacolerebbe il processo delle affrancazioni che merita, invece, di essere favorito, tendendo ad eliminare un istituto giuridico non più rispondente ad una buona economia agraria ».

Onorevoli colleghi, dopo questo richiamo alla storia recente parlamentare, io devo sciogliere la promessa che ho fatto, cioè leggere alcuni stralci di questo pro-memoria che, come dicevo, ho trovato poc'anzi nella mia casella e che riguarda situazioni interessanti la provincia di Ferrara.

Comprendo perfettamente che il Regolamento non mi consente di fare una larga lettura del documento; ma, signor Presidente, io ridurrò al minimo la lettura medesima, e ciò soltanto per portare a conoscenza dei colleghi alcune considerazioni che mi sembrano meritevoli di attenzione e di meditazione.

D'altra parte, signor Presidente, se avessi potuto avere il tempo di leggerlo, io avrei tradotto questo pro-memoria in parole mie; la verità è che io ho potuto soltanto scorrerlo appena e che sono stato sorpreso dall'invito improvviso che ho avuto di prendere la parola su questo argomento, che non si attendeva fosse all'ordine del giorno di oggi.

PRESIDENTE. Credo che possa senz'altro darne lettura.

CAPALozZA. La ringrazio. « Il progetto di legge per l'aumento dei canoni enfiteutici trova il suo precedente nel decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 671 che, sorto a difesa dell'interesse di enti pubblici e di beneficenza, aveva sospeso fino al 31 dicembre 1948 l'esercizio del diritto di affrancazione di canoni enfiteutici relativi ai fondi concessi in enfiteusi da comuni, province,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1949

istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza ed enti ecclesiastici beneficiari, nonché dei censi e di ogni altra prestazione perpetua di qualsiasi natura costituiti a favore degli enti suddetti ».

« Il legislatore, irrispettoso del principio della irretroattività della legge, dichiarava estinti i procedimenti di affrancazione iniziati a decorrere dal 25 luglio 1943, ma almeno faceva salve e valide le sentenze di merito già pronunciate. Il nuovo disegno di legge, invece, che prende in considerazione soltanto i canoni enfiteutici, vuol togliere efficacia persino alle sentenze intervenute a sciogliere il rapporto enfiteutico ». (Il promemoria si riferisce al testo ministeriale e non al testo della Commissione, sicché alcune osservazioni appaiono superate).

« La relazione al disegno cerca di giustificare, con motivi futili e controproducenti, l'opportunità del provvedimento. Ma non vale, a scusare l'eccezionalità, la retroattività e la parzialità a favore di pochi privati concedenti, contro i molti enfiteuti, l'appello allo squilibrio generato dalla svalutazione, dacché non si provvede nello stesso modo a favore dei risparmiatori, dei possessori di titoli, dei creditori di rendite, di mutui, di censi e di altre prestazioni perpetue, alle quali ultime due, anzi, si nega ora il beneficio promesso con il decreto legge 4 dicembre 1946 ».

Tale situazione è stata poi modificata, essendoci un emendamento Amatucci, se non erro, che ha parificato ai canoni enfiteutici le prestazioni fondiari perpetue, gravando così la mano su un numero vastissimo di contadini.

« Per giunta, la fretta di legiferare, quasi si temessero decisioni giudiziarie prima della promulgazione della nuova legge, ha fatto condensare in pochi articoli la regolamentazione di una materia imponente per le ripercussioni nel campo giuridico ed economico.

« Non si è pensato, per esempio, ai casi di pretesa devoluzione, paralizzabile da richieste di affranco, seguite magari da una sentenza di merito dichiarante cessato il rapporto enfiteutico.

« Se avremo la nuova legge e l'enfiteuta, che ha già depositato il congruo prezzo, non riuscirà a provvedere una somma venti volte superiore, dovrà subire la devoluzione? Sarà giusto che colui che da anni ha con pretesti rifiutato i canoni, che non si è prestato, a norma di legge, all'affranco, che con cavilli ha angariato l'enfiteuta, togliendogli, con la domanda devolutiva, la disponibilità del fondo, abbia ora il premio della sua protervia,

eluda gli effetti dell'articolo 1207 del Codice civile, che sanziona il risarcimento dei danni a carico del creditore in mora a ricevere e ottenga la devoluzione se l'enfiteuta non riuscirà a provvedere l'enorme somma che non era dovuta, quando il concedente ha fatto valere duramente il suo diritto? »

« E perché dovrebbe sopravvenire un aumento di canone proprio quando la domanda di devoluzione e quella d'affranco hanno già voluto, sia pure per vie diverse, la cessazione del rapporto enfiteutico con il consolidamento, per l'una e per l'altra parte, del diretto con l'utile dominio? È concepibile l'aumento di un canone che più non esiste? »

« E sarà equo che l'enfiteuta di una casa, dopo aver ottenuto dall'inquilino un irrisorio aumento di legge, debba corrispondere al direttario una maggiorazione del 2.000 per cento? »

« Né si dice perché sia stato abbandonato, pei canoni in natura, il criterio della media del decennio, stabilita dalla legge 2 giugno 1925, n. 998, per prendere a base il quinquennio. « Per attenuare le favorevoli ripercussioni in danno del concedente », canta la relazione, ignara del fatto che lo svilimento della lira ha favorito i creditori di canoni in natura ».

Tale riferimento al quinquennio è stato soppresso, però, nel testo della Commissione. « Guai all'enfiteuta se la Mensa arcivescovile di Ravenna, per esempio, pretendesse effettivamente — e fin'ora non lo ha mai preteso — il 10 per cento dei prodotti lordi stabilito dalla concessione! Assorbirebbe tutto il reddito del fondo e chi dovesse affrancare i terreni bolognesi o ferraresi, che producono quintali 35 di grano e quintali 12 di canapa per ettaro, meglio farebbe a cedere il fondo al concedente ».

E qui si ricorda — e vado rapidamente alla fine, signor Presidente — quanto sostiene al riguardo il Borsari, che è maestro in materia, nel suo *Contratto di enfiteusi*, al paragrafo 453:

« Il canone potrebbe pagarsi in natura. La legge del 9 marzo 1848 — articolo 3 — ordinò che a stabilire il prezzo di affrancazione si prendesse per base la media decennale dal 1785 al 1794. E così pure l'articolo 2 del *motu proprio* di Sua Santità papa Pio VII, 3 marzo 1819. Il legislatore, dopo i tumulti, le guerre eroiche e le agitazioni europee, cercò nel secolo anteriore un periodo di calma, un'epoca normale e prescelse la più vicina, quella che si spinse alla soglia del disordine

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1949

senza toccarlo. In altre disposizioni, si è adottata la media di un ventennio, trascurato pur sempre il periodo napoleonico ».

E il *pro-memoria* giustamente commenta:

« Coi fatti e non con le chiacchiere, le leggi incoraggiavano allora la produzione e perciò proteggevano l'enfiteuta. Il nostro legislatore, invece, non ha pensato alle conseguenze nei casi di successioni recenti e di imposte patrimoniali straordinarie. Nel primo caso, l'erede di un bene enfiteutico ha pagato l'imposta sul capitale poco gravato che ora diverrebbe gravatissimo; negli altri casi, l'enfiteuta ha denunciato un debito venti volte inferiore al reale, mentre il direttario ha denunciato un ventesimo del valore del capitale che sta per possedere. È giusto tutto questo? »

Seguono ancora altre considerazioni che ometto. Io, onorevoli colleghi, ho voluto far conoscere tale documento, perché mi sembra che si debba aderire a queste considerazioni — senza, peraltro, che io le possa far passare per mie, perché mie non sono.

Io debbo dichiarare, come posizione che noi anche come Gruppo assumiamo in questa particolare discussione, che siamo contrari alla legge nel suo complesso e che sosteniamo che in ogni caso non si debba — intendiamoci bene, in via del tutto subordinata — far carico dell'aumento del canone enfiteutico in danno dei coltivatori diretti, i quali, per le particolari condizioni di disagio in cui si trovano, verrebbero ad essere colpiti in modo insopportabile da questo provvedimento, verrebbero ad avere un danno gravissimo da questa legge. Voglio altresì ricordare che anche l'Associazione dei coltivatori diretti dell'onorevole Bonomi ha presentato in seno alle Commissioni riunite dell'agricoltura e della giustizia un memoriale, un esposto, nel quale era per principio contraria ad ogni aumento, e, pur non respingendo il disegno, avanzava molte riserve e limitazioni. E debbo dire, per inciso che noi siamo rimasti alquanto meravigliati nel corso di quella discussione dinanzi alle Commissioni nel constatare come l'onorevole Bonomi, dopo aver presentato e distribuito tra i vari Commissari questo esposto, questa relazione, abbia poi sostanzialmente votato a favore della tesi della maggioranza, a favore della tesi governativa ed abbia messo troppa acqua nel suo vino...

Concludendo, riaffermo che noi per principio ci opponiamo decisamente a questa legge e che solo subordinatamente sosteniamo che l'aumento non debba essere in alcun modo e in nessuna misura effettuato a carico

dei piccoli proprietari coltivatori diretti. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gorini. Ne ha facoltà.

GORINI. Onorevoli colleghi, improvvisamente mi sono trovato di fronte alla discussione di questo disegno di legge, e non sono quindi in grado di poter fornire all'Assemblea determinati elementi che avrebbero potuto essere utili alla discussione...

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è pubblicato da cinque giorni, onorevole Gorini!

GORINI. Sono giunto a Roma ora dalla mia città, ragione per cui non ho avuto la possibilità di poter leggere in precedenza questo ordine del giorno. Comunque, farò alcune brevissime considerazioni.

L'enfiteusi in provincia di Ferrara è ampiamente usata nelle contrattazioni: in questi contratti il concedente mantiene in sé il diretto dominio, mentre invece al concessionario passa l'utile dominio. Abbiamo, permettete la frase, una specie di sdoppiamento della proprietà, per modo che, quando avviene l'affrancazione, il diretto dominio si confonde con l'utile dominio. In altre parole, e in parole povere, l'affrancazione non è che la cessione del diretto dominio a colui che ha il godimento del fondo. Quindi abbiamo effettivamente una prestazione, onorevoli colleghi, al momento dell'affrancazione. Io ti dò il mio diritto di proprietà, nudo diritto di proprietà, e tu che godi di questo fondo da parecchi anni e che ti sei arricchito, che cosa mi dai per questo diretto dominio che io ti vendo, che tu affranchi? Pochi centesimi.

Ora non è, egregi colleghi, ingiustizia e non suona ingiustizia questo disegno di legge ma invece risponde ad un principio di profonda giustizia perché, chi — colleghi — stipula di regola questi contratti sono persone che non hanno più la possibilità di amministrare i propri beni o perché diventati ormai vecchi o perché non sanno più come provvedere alla propria esistenza dato il carico della produzione. Sono costretti a concedere in enfiteusi, in godimento altrui, questa loro proprietà. Per modo che, onorevoli colleghi, oggi ci troviamo di fronte a gravi sperequazioni nella mia provincia: persone che sono diventate utiliste di 40-50 ettari o per meglio dire ne hanno acquistato l'utile dominio per concessione enfiteutica, ne diventano pieni proprietari con pochi centesimi. Si dice: ma anche coloro i quali avevano dei titoli di Stato hanno subito le conseguenze dell'inflazione. Eh, onorevoli colleghi, è tut-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1949

t'altra cosa il contratto di enfiteusi! In questo contratto i direttari sono alla mercè degli utilisti; gli utilisti affrancano quando vogliono, mentre se sono possessori di titoli di Stato possono recarsi in Banca e venderli, e se hanno dei denari in un libretto di Banca possono andare a farseli rimborsare e comprare degli immobili o investirli in qualsiasi altro modo. Dunque vedete, egregi colleghi, che questo disegno di legge noi lo dobbiamo sostenere, ed appoggiare perché risponde ad un vero principio di giustizia.

Io, però, sono del parere del collega, che mi ha preceduto nella discussione, che se non erro è l'onorevole Amatucci.

Il disegno di legge proposto dal Governo dice all'articolo 2: « Nei procedimenti di affrancazione di canoni enfiteutici che siano pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge si procede, agli effetti della determinazione del prezzo di affrancazione, alla revisione del canone in conformità dell'articolo precedente ». La Commissione, invece, ha modificato questo articolo 2: lo restringe negli effetti e vuole che sia applicato solo ai procedimenti iniziati dopo il 31 dicembre 1948.

Ora, onorevoli colleghi, io non capisco questa disparità; quale differenza sussista fra la situazione di colui che ha iniziato il procedimento di affranco il 31 dicembre 1948 e colui che, invece, l'ha iniziata il 1° gennaio 1949? Non lo comprendo affatto. È vero che esisteva e preesisteva un decreto il quale aveva sospeso le affrancazioni nei confronti di determinati enti e non dei privati e che questo decreto aveva cessato di avere valore al 31 dicembre 1948 (siamo perfettamente d'accordo). Ma poiché questa legge della quale stiamo discutendo dovrà operare non solamente nei confronti degli enti, ma anche nei confronti dei privati, cioè di chiunque possieda diretti domini, io non comprendo questa restrizione. Risponde adunque ad un criterio di più profonda giustizia l'articolo 2 del disegno governativo anziché quello proposto dalla Commissione, in quanto che tutti i procedimenti in corso iniziatisi prima della promulgazione di questa legge, devono beneficiare dei vantaggi contenuti nella legge stessa.

Io confido, pertanto, e concludo, che la Camera vorrà approvare il disegno di legge e, in ordine all'articolo 2, come al disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia. Così facendo la Camera compirà un atto di profonda e reale giustizia. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Miceli. Ne ha facoltà.

MICELI. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che siamo chiamati ad esaminare riguarda una istituzione, quella dell'enfiteusi. Ora perché nei colleghi che, non per colpa loro, sono profani di questo istituto non debbano ingenerarsi dubbi sulla sua natura, è bene risalirne alle origini e alle funzioni; non lungamente, ma in maniera chiarificatrice.

Enfiteusi è parola che deriva dal greco *enfiteuo*, che vuol dire piantare. Ciò dimostra che l'enfiteusi è nata col criterio di migliorare i fondi.

Quello che ci ha detto il collega che mi ha preceduto trascura questo particolare, che evidentemente non è un'inezia. Egli ci ha messo dinanzi al quadro di invalidi che concedono i loro ubertosissimi fondi a ricchi enfiteuti i quali ultimi, pagando canoni tenuissimi per beni così produttivi, esercitano una speculazione.

Sono certo che colui che abbia nozioni giuridiche troverà molta difficoltà ad inquadrare questi presunti casi nell'istituto dell'enfiteusi; il quale comprende nel nostro territorio centinaia di migliaia di casi che non hanno queste caratteristiche e centinaia di migliaia di ettari di terreni concessi in stato di sterilità e migliorati col lavoro degli enfiteuti.

Se non trascuriamo questo particolare, noi ci renderemo conto che i terreni dati in enfiteusi sono stati dati allo scopo del miglioramento, e quindi sono stati dati i terreni peggiori, i terreni che, con i normali mezzi non si potevano trasformare, oppure sono stati dati terreni che con le normali condizioni agrarie non si sarebbero potuti, economicamente, migliorare; e sono stati affidati al lavoro estenuante dei nullatenenti che non valutano le ore di lavoro e le tariffe sindacali, ma dedicano ogni loro attività, qualche volta in quantità umanamente inammissibile, al miglioramento di questi terreni, miglioramento che è per loro condizione di vita.

Questa è una prima caratteristica. Ma vi è poi una seconda caratteristica importante: l'enfiteusi praticata da coloro che concedono non perché minorati, ma perché non hanno la capacità di migliorare i terreni o non ne hanno la volontà. Per esempio gli enti ecclesiastici. Molte volte i proprietari che danno terreni in enfiteusi riservano per sé la parte migliore e concedono la parte peggiore.

Se teniamo conto di queste due condizioni essenziali dell'enfiteusi, io credo che dovremo trarre da queste delle conseguenze molto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1949

diverse da quello che ci propone il presente disegno di legge. Questo dico innanzitutto per il canone enfiteutico. Se noi ammettiamo questo che vi ho detto, dobbiamo dedurre che il canone enfiteutico è stato sempre ritenuto fisso e imm modificabile, tanto è vero che una notevole corrente di giuristi sostiene che il canone enfiteutico non rappresenta il compenso per il godimento dei frutti del fondo da parte dell'enfiteuta, ma solo un riconoscimento del dominio diretto da parte del concedente. Questo è logico perché se al momento della concessione i frutti non esistono, il canone non può essere l'indennità di qualcosa che viene a mancare, ma è qualcosa che sancisce tangibilmente il perpetuarsi del diritto di proprietà del concedente. E tanto è vero questo che molti canoni enfiteutici non hanno nessuna relazione con quelli che sono i prodotti e gli utili del fondo, sono canoni puramente simbolici: una lira qualche volta è un canone di enfiteusi, in qualche altro caso un cappone.

Questa stessa forma sta ad indicare che il canone non è un corrispettivo: in base a questo criterio i canoni enfiteutici erano prima ritenuti non revisionabili. Fu soltanto il fascismo che prima del codice — che secondo il collega Amatucci dovrebbe costituire la sintesi di tutto il progresso giuridico — nel 1923 modificò questo stato di fatto, limitando ad un adeguamento simbolico la revisione del canone enfiteutico.

Se poi andiamo al codice, allora abbiamo effettivamente il concetto nuovo. Quando si è voluto modificare il carattere dell'enfiteusi, si è introdotto il concetto della revisione dei canoni. Ma il progetto del Ministro Grassi ci chiede qualche cosa di più di quello stabilito dal codice civile, perché nel codice civile, per gli articoli 962 e 134 delle disposizioni transitorie, la revisione dei canoni doveva operarsi nel 1944 e nel 1954.

Ora, l'onorevole Ministro Grassi ha voluto essere più zelante del codice fascista, che pure intendeva modificare completamente le caratteristiche dell'enfiteusi; e ci ha messo nelle condizioni di dover esaminare una gravissima revisione dei canoni.

Per questi motivi noi siamo radicalmente contrari alla revisione dei canoni, perché vogliamo mantenere all'enfiteusi le sue caratteristiche sostanziali di istituto inteso al miglioramento del fondo. L'enfiteusi non è una forma qualsiasi di contratto agrario o di affittanza agraria.

È opportuno che io concluda queste mie brevi osservazioni attribuendo al disegno del

Ministro Grassi un significato che credo che a molti sarà sfuggito. Mentre l'onorevole De Gasperi nelle sue interviste parla di riforma fondiaria, cioè di creazione della piccola proprietà, mentre a questa riforma fondiaria dovrebbero essere chiamati e i comuni e gli enti e i proprietari privati (qualche volta benemeriti, perché non tutti i proprietari sono assenteisti) quando dalla propaganda si va ai fatti concreti, nel momento preciso nel quale la possibilità di creazione della piccola proprietà esiste senza introdurre alcuna riforma, quando la creazione di questa piccola proprietà è più che giustificata da un'opera, diciamo così diuturna, secolare, di miglioramento agrario approntato dalle categorie contadine, come è avvenuto nell'enfiteusi; nell'istante nel quale l'enfiteuta sta per raccogliere i frutti del suo lavoro, trasformando le fatiche di decine di anni e di generazioni in un diritto di proprietà su quell'appezzamento di terreno, prima sterile ed attualmente migliorato; proprio in questo momento interviene una legge che preclude la possibilità di formazione della piccola proprietà, una legge che salva sì, l'istituto dell'enfiteusi, perpetuandolo, ma fa mancare quello che è il presupposto dell'enfiteusi stessa, cioè lo stimolo del miglioramento del fondo.

Anche in questo noi abbiamo una conferma che tutte le interviste, che tutte le promesse, che tutti i programmi del Governo democratico cristiano quando sono messi di fronte alla possibilità di realizzazione, si rivelano delle promesse demagogiche elettorali, che non hanno, poi, nessuna rispondenza e nessuna traduzione nei fatti concreti.

Dando a questo disegno di legge il suo vero significato, significato di preclusione alla formazione della piccola proprietà, noi proponiamo che esso venga respinto dall'assemblea.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sampietro Giovanni. Ne ha facoltà.

SAMPIETRO GIOVANNI. Onorevole Presidente, onorvoli colleghi. Io sono spiacente d'essere stato preso d'improvviso a parlare di questa legge, perché avrei voluto trattarne a lungo, per connetterla con tutto il programma, con tutta la politica agraria che si va perseguendo e, soprattutto, per dimostrare le ragioni per cui, almeno io personalmente, addivengo ad una conclusione diversa anche da quella dei colleghi della sinistra: io sono contrario alla legge perché la legge salva l'istituto. L'istituto invece dovrebbe morire, in quanto che non ha più

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1949

oggi una ragione, una funzione utile al complesso dell'agricoltura nostra.

Vediamo le origini, già accennate dall'onorevole Miceli, dell'enfiteusi. Nell'antichità, proprio nel periodo romano, essa era esclusivamente un contratto di miglioramento dei fondi, senza possibilità di affrancamento. Ma poiché il miglioramento non era stimolato notevolmente, durante il medioevo, anche per intervento di quelle grandi proprietà che appartenevano a sodalizi o a gente che non avevano la capacità non soltanto di coltivare, ma nemmeno di amministrare, durante il medioevo, dicevo, si è aggiunta la possibilità dell'affrancamento e si è aggiunta appunto per stimolare maggiormente il miglioramento stesso.

Evidentemente non si sono concessi allora i terreni buoni, terreni già fruttiferi, perché sarebbe stato illogico dare in enfiteusi, a canoni bassissimi, un terreno buono. Non lo si dava. Si davano le sassaie incolte, i terreni paludosi; si concedeva quanto non soltanto non fruttava, e quindi non costituiva capitale, ma quanto non conveniva — ha fatto bene a ricordarlo l'onorevole Miceli — per un investimento capitalistico. Era cioè in sostanza, uno sfruttamento di lavoro. Una famiglia di contadini, lavorando non otto, ma dieci, dodici e più ore al giorno, vivendo magramente, avrebbe potuto, nel termine lunghissimo di un secolo, di due secoli, creare il miglioramento. Ma il fondamento morale dell'istituto era questo, che al termine di questa fatica, ci doveva essere la possibilità dell'affrancamento del terreno. E che cosa è avvenuto? Durante tutto il periodo medievale, fino alle porte dell'epoca moderna — che possiamo fissare all'intervento napoleonico nella legge — è avvenuto che i terreni, per la loro maggior parte, subissero la trasformazione dallo stato incolto, o di scarsa coltura, allo stato intensivo. Con detta trasformazione è venuto il reddito all'enfiteuta, cioè è venuta la possibilità di procedere all'affrancamento. Allora l'istituto in se stesso, per quei terreni che erano suscettibili di questa trasformazione, ha dato i suoi risultati effettivi, vale a dire ha dato la possibilità, attraverso la trasformazione del terreno, attraverso il lavoro, attraverso il reddito all'enfiteuta, di procedere al riscatto del terreno. Ma poi questa funzione è cessata. Voi mi dovete ammettere che sulla grande quantità dei terreni ceduti in enfiteusi ce ne fosse una parte che non potesse essere suscettibile di trasformazione dallo stato di coltura estensiva in quello di coltura inten-

siva. Le sassaie della montagna non potevano divenire molto produttive, ed allora ecco che la funzione dell'istituto ivi si arrestava. Ciò è apparso evidente quando è rimasto l'osso dei terreni da migliorare, e con ciò è emersa la caducità del contratto. E non fu tanto nel periodo napoleonico — che la soppressione dell'enfiteusi, allora è stata fatta per concetto ideologico, volendosi abolire tutto quanto era medioevale — quanto successivamente, quando l'enfiteusi fu abolita in Germania. In Italia, quando si trattò nel 1866 di introdurre l'istituto dell'enfiteusi nel Codice civile, vi è stato molto contrasto. Si disse: l'istituto è morto, non occorre più. Un valente giurista, che insegna alla l'Università cattolica di Milano, ha affermato sull'*Enciclopedia Treccani* che l'istituto fu introdotto di straforo nel Codice. Perché tale contrasto? Perché alcuni avevano visto che l'enfiteusi non serviva più. Tanto è vero che, se andiamo ad esaminare le statistiche degli enfiteuti in Italia, troviamo che la sua estensione giunge in tutto ad ettari 40 mila, onorevole Rocchetti. Di questi, 20 mila sono nel Lazio, 7000 nella Campania, ecc. Nel Lazio vi sono quei terreni che non sono né trasformabili, né bonificabili. Vi è rimasto l'utilista — teniamo presente questo fatto — che, dopo aver tenuto i terreni addirittura per centinaia di anni, non è riuscito a trasformarli al punto da ricavarne il capitale minimo per poter fare l'affrancamento. Questo significa che i terreni non sono affatto fruttiferi.

A questo punto, che dobbiamo dire? Conviene conservare un istituto che mantiene della gente in condizioni tali, per cui i terreni non saranno più trasformabili? Non conviene.

A questo punto dovrei chiedere una legge per l'abolizione dell'istituto. Se però si chiedesse questo, si risponderebbe «no», e non per molte ragioni, bensì per la situazione politica attuale. Ma, adesso che l'istituto muore da sé, perché organicamente invecchiato, e perché si è svuotato del suo contenuto funzionale, perché lo vogliamo salvare? Perché vogliamo intervenire in queste condizioni? La logica vorrebbe che si dicesse: «Non ti ammazziamo, ma poiché stai per scomparire, lasciamo che tu possa scomparire».

Invece, si interviene a salvarlo, per il cosiddetto principio della giustizia economica.

Io non so se qui vi siano dei concedenti, ma se ve n'è uno, egli mi potrà obiettare: «Io ho un bene che oggi rende in un certo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1949

modo: perché un contadino me lo deve portare via per niente o per poco? ». Questo non è un calcolo che entra nei nostri fini. Nonostante la difesa dell'onorevole Gorini, lo Stato non si è commosso quando dei capitali enormi sono andati scomparendo per la svalutazione. Bisogna avere questa crudeltà economica; bisogna averla per il fatto che i singoli non c'entrano, ma c'entra l'interesse dalla Nazione; voi non avrete mai la trasformazione di quelle centinaia di migliaia di ettari in mano di quei quarantamila enfiteuti, se non procedete all'abolizione dell'istituto. Conseguentemente, per questa crudeltà economica, bisogna rispondere « no ». Avvenga che può, avvenga il riscatto; e la giustizia sta nel fatto che il riscatto avvenga. Perché se si parla di giustizia nel senso dell'aumento dei canoni, bisogna dire che la legge Segni va soppressa, non va portata qui. Il fondo della legge Segni — avverrà o non avverrà — è quello di creare condizioni tali per cui i lavoratori attuali, siano dei fittavoli o dei mezzadri, possano diventare dei piccoli proprietari.

È vero o non è vero che la legge Segni fissa, almeno nelle intenzioni, questo principio, salvo beninteso il meccanismo? Ed allora, come sopra un « ring », questa legge sull'enfiteusi prende a pugno la legge Segni, perché ne è effettivamente l'inverso. Quando siamo al limite, per cui coloro che per secoli, lavorando su un terreno, giungano alla possibilità di addivenire al suo affrancamento, cioè di mettere le mani sul capitale che essi stessi hanno costituito (perché un terreno nudo ed infruttifero non è un capitale, ma lo diviene quando acquista la possibilità di produrre) ebbene, proprio nel momento in cui si sta per cogliere il frutto di una secolare fatica, una legge taglia le gambe e rende impossibile il raggiungimento di questa mèta. Per questo fatto, che contraddice lo spirito della legge Segni, io chiedo agli onorevoli colleghi della Democrazia cristiana di rendersi conto che effettivamente non si dovrebbe votare la legge, nel senso di non concedere per nulla gli aumenti dei canoni.

Ho accennato a questo e mi riservo di discutere gli articoli in particolare. Se però la legge dovesse essere per sé stessa ugualmente votata, almeno si faccia qualcosa per lasciare la porta effettivamente aperta all'affrancamento, cui si dovrebbe addivenire. Discuterò anche in merito a quell'aumento di venti volte che è stato chiesto; ingiusto per se stesso e che, dove vigono i canoni in natura, è assolutamente proibitivo ed assurdo per

il riscatto, mentre, anche dove esistono i canoni in denaro, esso è tale da impedirlo ugualmente. Su questo punto mi riservo di essere più approfondito in sede di discussione specifica. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Onorevole Sansone, nella sua qualità di relatore di minoranza, desidera aggiungere qualcosa?

SANSONE, *Relatore di minoranza*. No, poiché sono intervenuto nella discussione poc'anzi; mi riservo di fare ulteriore interventi in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. L'onorevole Rocchetti, relatore per la maggioranza, ha facoltà di parlare.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi! A proposito di questa legge, che vuole restituire, e soltanto in parte, un equilibrio monetario turbato dalla svalutazione, si è voluto inficiare la sostanza della politica agraria del Governo, affermandosi che le sue norme sarebbero contrarie agli interessi di quei piccoli coltivatori che le leggi agrarie si propongono invece di difendere e potenziare.

Ma qui non è in discussione la politica agraria, trattandosi anzi di emanare delle norme che difendono un istituto, quale quello dell'enfiteusi, che è chiamato a dare ancora notevoli benefici proprio nell'ambito di quella riforma dell'agricoltura, alla quale tutti tendiamo. La stessa minoranza, nel noto progetto presentato nell'altro ramo del Parlamento ha ritenuto, infatti, di utilizzare, ai fini della riforma, l'istituto dell'enfiteusi del quale qui ci occupiamo.

MICELI. Per le nuove proprietà.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. L'osservazione era già prevista. Ma, se noi riteniamo che questo istituto, cui storicamente siamo debitori di una trasformazione della nostra agricoltura, debba ancora servire, non possiamo condannare a morire le enfiteusi anteriori e lasciare accanto alle nuove, le vecchie prive di un apprezzabile contenuto economico.

Noi non vogliamo creare tra i vecchi e i nuovi rapporti differenze economiche così sostanziali, le quali costituirebbero per altro un intralcio alla libera commerciabilità dei beni.

MICELI. Soprattutto non volete creare la piccola proprietà! Quando sta per crearsi, voi l'osteggiate. (*Commenti al centro*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1949

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Onorevoli colleghi, a me sembra che siamo più conseguenti se, decisi ad approfittare di questo istituto che ci sembra debba ancora svolgere la sua funzione storica, provvediamo a fare in modo che le enfiteusi anteriori non siano costrette a morire, ma possano ancora sopravvivere accanto alle nuove in una certa uniformità di concezione giuridica ed economica.

E per quanto riguarda quelle osservazioni, in base alle quali si è voluto sostenere che noi qui rievochiamo concezioni trapassate, che difendiamo addirittura un istituto di carattere feudale, io ricorderò che l'enfiteusi non è affatto un istituto legato alla vita del feudo, ma è un contratto agrario che durante lo svolgimento dei secoli ha reso veramente possibile quella trasformazione fondiaria, che altrimenti sarebbe stato impossibile attuare. Non è vero, che l'enfiteusi sia legata al feudo, è anzi un contratto che ha permesso la trasformazione dei feudi, ha permesso prima ancora delle leggi ever-sive, di promuovere l'abolizione della feudalità, perché ha consentito che si impiantassero sul feudo delle piccole proprietà le quali hanno formato la base dell'attività agraria e infine della vita economica moderna.

A me sembra, perciò, che a favore del disegno di legge militino ragioni numerose che si possono raggruppare e distinguere in ragioni di carattere sociale e in ragioni di carattere giuridico. Ragioni di carattere sociale, che si oppongono alle altre dello stesso ordine e delle quali tanto si è parlato in quest'Aula, sono indubbiamente quelle che ci riconnettono alla vita degli enti di assistenza e beneficenza, i cui bilanci sono fondati in buona parte sul reddito di questi antichi diritti, particolarmente sul reddito delle enfiteusi costituite sui beni anticamente concessi per scopi di miglioramento e di lavoro.

MICELI. Per quelle siamo favorevoli.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Ma voi praticamente le volete abolire!

AMATUCCI. Le vogliono frazionare a volontà: alcune le vogliono, altre no. (*Interruzione del deputato Miceli*).

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. A me pare che questo aspetto del contenuto sociale della legge si imponga a tutti, perché non possiamo, per una fallace impostazione di sapore demagogico, condannare gli enti che sono creati proprio per l'assistenza del popolo e per la beneficenza, né possiamo consentire, come non abbiamo consentito in-

nanzi alla Commissione, che si creino per questi enti situazioni particolari e privilegiate, perché non vogliamo, con senso anti-storico, ricreare quelle distinzioni fra proprietà che hanno lo stesso contenuto economico, ma una diversa disciplina giuridica. Noi miriamo decisamente, in ogni campo, alla commerciabilità dei beni economici e non possiamo pensare che una enfiteusi, che ha un determinato contenuto economico, perché si riferisce ad una determinata estensione di terre e ad una determinata prestazione, possa avere un trattamento diverso, perpetuo, continuativo, rispetto ad un'altra enfiteusi che si trova nelle stesse condizioni.

MICELI. La proprietà ecclesiastica nell'intervista De Gasperi...

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Proprietà privilegiate noi non ne vogliamo costituire, proprio per quel senso storico al quale voi dite di volervi ispirare, ma che ispira invece costantemente la nostra concezione economica.

Ragioni importanti esistono poi dal punto di vista giuridico perché, onorevoli colleghi, non si può prescindere, quando si legifera, dal riconnettersi alla legislazione anteriore, anche quando la si vuole riformare o comunque modificare.

Non possiamo ignorare che, nel Codice civile del 1942, tra i principi che erano stati già dalla dottrina precedente lungamente elaborati, è stato disciplinato quello relativo alla eccessiva onerosità sopravvenuta, essendosi prevista la possibilità che nei contratti a esecuzione continuata o periodica, o ad esecuzione differita, sia reintegrato l'equilibrio tra le diverse prestazioni e controprestazioni, quando straordinari eventi economici lo abbiano turbato. Di questo principio si ha poi, a proposito della enfiteusi, un'applicazione specifica nel procedimento di revisione. Questo è l'ordine giuridico che ci governa; queste sono le norme che ci siamo dati in seguito a lunga evoluzione storica. Il fascismo non c'entra, come si ripete spesso a vanvera, a proposito del Codice del 1942, perché esso racchiude i risultati di un cinquantennio di studi e di lavoro.

Ora, onorevoli colleghi, il disegno di legge del quale qui ci occupiamo si ispira proprio a questo concetto, di ricondurre nei rapporti enfiteutici un equilibrio che è stato turbato da un evento imprevedibile, quale quello della svalutazione della moneta.

Non capisco l'ostilità che si manifesta contro la legge, e soprattutto non comprendo le osservazioni in base alle quali la si vuol

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1949

presentare come un provvedimento vessatorio, che tende ad abbassare, a diminuire le condizioni anteriori dei coltivatori concessionari di terreni enfiteutici.

Le condizioni in cui essi oggi si trovano sono venute a verificarsi per effetto della svalutazione: la legge non aggrava nulla, ma reintegra, e soltanto parzialmente, la situazione anteriore. Non vedo, quindi, per qual motivo si debba parlare di un aggravamento di questa condizione. La situazione economica era quella che era prima della svalutazione monetaria. Oggi che la svalutazione monetaria è intervenuta, si elimina semplicemente una parte del danno prodotto, quindi non si peggiorano le condizioni, anzi si migliorano, perché logica vorrebbe che la rivalutazione fosse fatta per intero.

Onorevoli colleghi, scendendo a una succinta analisi delle singole norme, osservo che, come si rileva dalle relazioni sia di maggioranza che di minoranza, la Commissione ha portato diverse innovazioni al testo ministeriale.

Anzitutto ha abbandonato un concetto espresso nell'articolo 3, in base al quale si voleva introdurre una rivalutazione del prezzo di affrancazione nel caso di un canone espresso in prodotti naturali. Si voleva, a tal fine, abbandonare il sistema vigente del conteggio operato sulla media decennale, per assumere come dato di capitalizzazione quello risultante dalla media dei prezzi degli ultimi cinque anni.

La Commissione non ha accettato la innovazione perché ha ritenuto che per i canoni in natura una rivalutazione della media è in atto, a causa dell'aumentato prezzo dei prodotti.

Per quanto riguarda invece il canone in denaro, dato che la svalutazione è molto notevole — secondo il parametro di uno a cinquanta — si è ritenuto di disporre un aumento di venti volte e di determinarlo in forma automatica al posto, invece, dell'aumento da ottenersi col sistema della revisione, come nel testo ministeriale. La ragione principale al riguardo di tale innovazione di procedimento è stata quella di evitare contestazioni inutili e dannose.

È certo infatti che, se la svalutazione monetaria è di molto superiore, come è incontestabile, a venti volte, la richiesta in tale misura è indubbiamente in ogni caso fondata, sicché, ove dovesse venir contrastata, la succumbenza del resistente sarebbe normale. Il che rappresenta un pericolo e un danno da evitare nell'interesse degli enfiteuti.

Per altre osservazioni, come per altre questioni attinenti al testo della legge, si discuterà in sede di esame dei singoli articoli e dei singoli emendamenti.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

GRASSI CANDIDO, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere: se, essendogli stato richiesto dai deputati Caroniti e Adonnino il ritiro della pellicola, attualmente in visione intitolata *In nome della legge* che — secondo gli onorevoli interroganti — denigrebbe le tradizioni e comprometterebbe gli interessi della Sicilia, non ritenga, all'inverso, che la dimostrazione pubblica e la divulgazione di situazioni ambientali in cui sono costrette a vivere intere popolazioni, non sia uno dei mezzi per indicare agli italiani ed al Governo il dovere di troncane simili situazioni, che oscurano la civiltà di una Nazione.

« NASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se, in considerazione della drammatica situazione degli alloggi esistente a Civitavecchia, in conseguenza degli eventi bellici, non ravvisi la necessità di provvedimenti per la sospensione degli sfratti almeno per un biennio.

« L'interrogante fa presente che il centro abitato di Civitavecchia ha subito distruzioni e danni per circa il 75 per cento della sua consistenza ante bellica, che 700 famiglie si trovano riparate in abituri insalubri e pericolanti e che presso l'ufficio comunale competente si trovano circa 2000 domande per assegnazioni di alloggi, delle quali soltanto 150 potranno essere soddisfatte con le costruzioni e riparazioni in corso.

« Per queste ragioni, provvedimenti coattivi di sfratti possono portare grave turbamento nell'ordine pubblico di questa industria e laboriosa città.

« LIZZADRI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvidenze eccezionali intenda adottare per

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1949

alleviare la tragica situazione dei senza tetto della città di Civitavecchia, il cui centro abitato ha subito distruzioni e danni per circa il 75 per cento della sua consistenza ante bellica.

« L'interrogante fa presente che attualmente 700 famiglie sono prive di tetto e vivono in abituri insalubri e pericolanti e che le domande di abitazioni presso l'ufficio comunale competente ascendono a 1981, mentre le case in corso di riparazione e di costruzione, potranno soddisfare soltanto 150 di tali domande.

« LIZZADRI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere quali sono le divise estere possedute dallo Stato ed il loro singolo ammontare, quali le liberamente trasferibili e quali le convertibili in oro.

« Per sapere, inoltre, se con queste ultime non si mi opportuno acquistare dell'oro puntando sul prezzo ufficiale; e per conoscere, infine, la presumibile percentuale di copertura della circolazione che esse rappresentano, nonché il quantitativo di oro attualmente in deposito presso la Banca d'Italia; e se non intenda permettere la libera quotazione dell'oro in borsa.

« CAVINATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere di quali articoli di legge si è avvalso il prefetto di Taranto per negare al Comitato della pace di detta città l'autorizzazione a stampare e l'affissione dei seguenti tre manifestini:

« In questa casa siamo per la pace, contro i patti di guerra ».

« Gli abitanti di questo caseggiato non vogliono un'altra guerra ».

« Milioni e milioni di uomini semplici già lottano e combattono per la pace. Uniamoci ad essi per aumentare le loro forze per scongiurare definitivamente i pericoli di guerra ».

« Se non ravvisa in tale proibizione il tentativo di limitazione della libertà di stampa e quali provvedimenti intenda prendere contro il prefetto suddetto.

« LATORRE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere se gli sia noto e come giudichi il fatto che sia stato sottoposto a procedimento penale il signor Renato De Benedictis, giudice popolare nel processo Borghese, per aver egli onestamente denunciato le gravi e scandalose irregolarità

incorse nell'emanazione della sentenza, che già erano del resto di pubblica ragione, e per le quali lo stesso Ministro di giustizia ha ritenuto urgente e doveroso ordinare una regolare inchiesta.

« GULLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere quando sarà ricostruito il cavalcavia per veicoli e pedoni che esisteva sulla linea ferrata, all'uscita della galleria del Castello, in prossimità della stazione di Ortona e la cui distruzione — avvenuta a causa degli eventi bellici — ha soppresso le normali comunicazioni tra l'abitato della predetta città e la vasta zona del Porto e della Marina.

« PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se intenda, nei limiti delle norme vigenti, disporre un riconoscimento al film *In nome della legge* per la sua eccellente elaborazione artistica e per la sua alta ed educativa ispirazione al senso di legalità, che trionfa sulle opposte forze di ogni specie e riafferma anche nell'entusiastica accoglienza del pubblico la insopprimibile superiorità del diritto.

« LEONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere in qual modo spieghi il palese contrasto esistente fra i motivi addotti a giustificazione del disposto scioglimento del Consiglio comunale di Belmonte Piceno (Ascoli Piceno), quali risultano dalla relazione ministeriale premessa al decreto presidenziale 10 marzo 1949, e la reale situazione di fatto di quel comune, quale è stata accertata sul posto e confermata dalle verifiche del Commissario straordinario, all'atto della sua immissione in carica; secondo la qual situazione di fatto l'Amministrazione comunale di Belmonte Piceno, per i magnifici risultati conseguiti in ogni campo di attività, era meritevole di esser classificata fra le migliori dell'intera provincia.

« NATALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere:

1°) per quali motivi il commissario di pubblica sicurezza, che assisteva al comizio del 7 aprile 1949 tenuto a Mesagne, non intervenne per richiamare il professor Testai, democristiano, il quale, con un linguaggio

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1949

ultra violento, attaccò la pacifica popolazione di Mesagne con espressioni di questo genere: « popolo di pecoroni, popolo di cervelli marciti » e qualificando i comunisti e i loro seguaci « gente degna non della galera, ma di essere gettata nella fogna », linguaggio che fu stigmatizzato dagli stessi democristiani locali;

2°) perché il commissario di pubblica sicurezza la sera del 10 aprile 1949, pure essendo a conoscenza delle provocazioni verificatesi nel comizio sopra enunciato, non abbia invitato l'onorevole De Maria a moderare il suo violento linguaggio che provocò nella popolazione di Mesagne qualche reazione;

3°) perché nei confronti dei disturbatori del comizio comunista inviati direttamente dall'onorevole De Maria e dall'agrario Terribile, i cui nomi sono noti a tutta la cittadinanza, non siano stati presi provvedimenti;

4°) se non gli risulta l'opera di pacificazione svolta in quell'occasione dal sindaco di Mesagne.

« SEMERARO SANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se risponde a verità che, dietro sue indicazioni, il questore di Messina ha vietato il 3 aprile un comizio, nel quale l'interrogante doveva parlare, adducendo a motivo che si trovava nel porto una portaerei americana, *Philippine Sea*, e che non poteva consentirgli di parlare se non dopo che la portaerei era partita.

« Si desidererebbe sapere se si tratta di una disposizione generale che subordina l'attività politica dei parlamentari italiani nel Paese alle crociere della flotta americana e alla durata della sosta degli equipaggi nelle nostre città.

« BERTI GIUSEPPE fu Angelo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se, al fine di salvaguardare la integrità storica, estetica ed urbanistica di Venezia, non ritenga:

1°) di ordinare la riapposizione nel Palazzo Vendramin-Calergi, sul Canal Grande, della lapide dettata da Gabriele d'Annunzio in morte di Riccardo Wagner, poiché nella testimonianza d'amore dei grandi spiriti per la terra di elezione è l'affermazione visibile dell'universale culto del pensiero e del genio, che trova in Italia il suo logico e più naturale clima;

2°) di ordinare la sospensione dei lavori di ampliamento dello storico « Albergo Da-

nieli » in vista di un riesame straordinario della questione, la quale, anche se legale nella procedura, non giustifica il profondo turbamento creato particolarmente dalle masse in elevazione alla gerarchia della incantevole sequenza prospettica del Palazzo Ducale, delle Prigioni e della Riva degli Schiavoni;

3°) di riesaminare, nei riguardi dell'« Albergo Bauer » — controllata la tollerabilità o meno del piano emergente — il carattere architettonico del fianco prospiciente la Piazza San Moisè, in stridente contrasto con la Chiesa adiacente.

« Abusi derivanti particolarmente dal succedersi, in fase di emergenza, di prefetti fascisti, di tedeschi e di britannici, debbono essere rimossi in quanto sono intollerabile oltraggio all'augusto volto della Anadiomene serenissima.

« DI FAUSTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno; per sapere se e quali provvedimenti intenda prendere a carico del sindaco, democristiano, di Crecchio (Chieti), a nome Di Scipio Pietro, il quale, ricevuto, in tale sua veste, dal comando Z. A. T. di Bari, un vaglia dell'importo di circa lire 30 mila per assegni arretrati, che doveva consegnare a certo Ballerini Rocco, padre di un aviare disperso in Russia, tratteneva per sé, appropriandosene, la somma di lire quattromila a titolo di rimborso spese di viaggi e pagamento di trasferte per aver provveduto, fuori del comune, alla riscossione di quel vaglia; se sia vero, inoltre, che la Giunta comunale tentò di legalizzare la surriferita malversazione — denunciata al procuratore della Repubblica di Chieti — formulando una decisione in cui dava atto della... liceità del delittuoso profitto della somma suddetta; se non ritiene, infine, di provocare lo scioglimento dell'Amministrazione dello stesso comune di Crecchio a seguito di così gravi fatti e di quelli, ancora più gravi (tra cui la falsificazione di un ruolo di lire trecentomila di sussidi ai reduci) che formarono oggetto di altro processo -- tuttora in corso -- e di precedente interrogazione ai primi dello scorso anno.

« PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se e quali provvedimenti intenda adottare a carico del sindaco, democristiano, di Torrebruna (provincia di Chieti), a nome Petta Luigi fu Nicola, il quale, facendo risultare, falsamente, presso

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1949

il Genio civile di Chieti, di aver subito, in quel comune, la distruzione di un suo fabbricato per effetto degli eventi bellici, ha colà costruito, lo scorso anno, un nuovo edificio di sei vani — contiguo ad altro, vecchio, pure di sua proprietà, in via Porta Murello — percependo fraudolentemente, per tale costruzione, il contributo statale — pagatogli nel febbraio 1949 dalla Banca d'Italia di Chieti — di lire 349.795 (trecento quarantanovemila settecento novantacinque) cui non aveva diritto alcuno, perché nessun danno di guerra aveva subito.

« PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se risulti che il deputato Clocchiatti Amerigo abbia capeggiato gruppi di facinorosi, che in una piazza di Padova hanno tentato un'aggressione contro gli oratori di un comizio organizzato dal Movimento sociale italiano e regolarmente autorizzato, e quali provvedimenti il Ministro intenda prendere.

« ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se risponda a verità il proposito, attribuito al Ministero dei lavori pubblici, di deferire il governo e l'esecuzione di opere marittime e lagunari a speciali compartimenti marittimi interregionali, e, in questa ipotesi, come sarà rispettata la competenza del Magistrato alle acque di Venezia in questa materia per la regione veneta giusta la legge istitutiva del Magistrato stesso 5 maggio 1907.

« CESSI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere come giustifichi il contegno delle autorità governative di Padova nel consentire, alla vigilia del quarto anniversario della liberazione, l'oltraggio alle forze della resistenza da parte di nostalgici fascisti nella stessa piazza che fu teatro dell'insurrezione, e se intenda procedere a carico degli autori della brutale violenza cui furono fatti segno valorosi partigiani.

« CESSI, CAVINATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per conoscere quali provvedimenti urgenti intende adottare per la carenza di energia elettrica, che aggrava la disoccupazione e la miseria nel Paese.

« SANSONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intende adottare nei confronti della sezione del Partito democratico cristiano di Alatri (Frosinone), che in data 3 aprile 1949 ha aperto nella propria sede uno spaccio di bevande alcoliche senza la prescritta licenza della pubblica sicurezza e senza neppure attenersi alle norme vigenti in materia; e, altresì, nei confronti delle autorità di pubblica sicurezza di Alatri e di Frosinone che, a conoscenza del fatto e sebbene ripetutamente sollecitate ad intervenire, non hanno ritenuto opportuno farlo, dando quindi l'impressione di essere al servizio non dello Stato, ma di un partito politico.

« LIZZADRI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza del contenuto della « Lettera aperta al Presidente del Consiglio » apparsa ad Aquila sul giornale murale del M.S.I. (la quale, secondo il giornale murale medesimo, in precedenza sarebbe stata pubblicata da un settimanale neo-fascista) lettera in cui vien fatta l'esaltazione di Mussolini e del fascismo.

« E, in caso positivo, quali provvedimenti in proposito abbia adottato o intenda adottare, alla stregua delle disposizioni di legge vigenti.

« LOPARDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quale risultato abbia avuto l'intervento governativo sollecitato dal sindacato dei dipendenti dell'Istituto di emissione, nella vertenza con l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, ai fini dell'accettazione di un arbitrato da parte di quest'ultima.

« E se esso avesse avuto esito negativo — poiché l'accettazione avrebbe consentito al Sindacato di impartire l'invito di cessazione dello sciopero — quale sarebbe stata la ragione della posizione negativa della Banca di Italia.

« LOPARDI, ARIOSTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere per quali ragioni non sia stato ancora emanato l'annunciato provvedimento concernente i miglioramenti economici e giuridici per il personale non di ruolo dei Convitti nazionali.

« LOPARDI, ARIOSTO ».

DISCUSSIONI. — SEDUTA DEL 26 APRILE 1949

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste, per sapere quando intendano provvedere ad estendere le normali forme di previdenza ed assistenza sociale ai lavoratori della piccola pesca, superando lentezze burocratiche ed ostacoli di gruppi interessati. Trattasi dei soli lavoratori privi di ogni beneficio previdenziale ed assistenziale, pur essendo particolarmente bisognosi e meritevoli di aiuti.

« Essi vivono normalmente in gravissimo disagio e nei casi di emergenze individuali o familiari sono abbandonati alla più squallida povertà anche perché quasi sempre raggruppati in piccoli centri privi di ospedali e di altre opere che la carità ha attrezzato nelle grandi città. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per sapere quando intende rendere giustizia agli ex dipendenti Enti locali e dar corso al disegno di legge che deve perequare le miserrime pensioni amministrare dalla Cassa depositi e prestiti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se non ritenga opportuno promuovere le disposizioni atte ad equiparare gli invalidi di guerra dipendenti dallo Stato ai fini della conservazione del posto nel caso di infermità derivanti dalla invalidità di guerra.

« Non si ritiene equo che gli impiegati non di ruolo, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, perdano l'impiego dopo tre mesi di malattia se hanno compiuto un anno di servizio e dopo sei mesi se ne hanno compiuti cinque. Occorre usare loro lo stesso trattamento dei salariati, che, per combinato disposto dell'articolo 64 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2994, e dell'articolo 1 del regio decreto 8 agosto 1924, perdono il posto solo dopo un anno di assenza dal servizio.

« Sarebbe opportuno che il provvedimento invocato avesse valore retroattivo per sanare situazioni di impiegati invalidi degni della massima considerazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se abbia notizia della gravissima crisi in cui versa attualmente l'industria sugheriera della Sardegna, a seguito dell'accumulazione di giacenze (di manufatti e sugheri per lavorazione) calcolabili in quintali 175.000, e se non ritenga necessario ed urgente:

1°) denunciare in tempo utile l'accordo italo-spagnolo per impedire da fuori l'afflusso di altri prodotti sul mercato sugheriero; oppure: a) mantenere l'esclusione dalla importazione della voce « cubetti di sughero »; b) applicare un dazio doganale *ad valorem* del 50 per cento sulla voce « turaccioli » e del 15 per cento sulla voce « sughero grezzo »; oppure: alle voci « sugheri grezzi » e « manufatti di sughero » sostituire la voce « macchine per la lavorazione del sughero », esentando queste come le altre provenienti dall'estero dal dazio doganale;

2°) utilizzare i manufatti di sughero come contropartita di pagamento e di acquisto di altri generi, in tutti i trattati commerciali coll'estero. E, negli scambi a compensazione, conseguire per essi il più largo margine possibile;

3°) provvedere tempestivamente ed oculatamente alla tutela di quegli interessi che possono verteere sulla nostra industria coll'accordo doganale italo-francese;

4°) disciplinare le esportazioni all'estero coi mezzi già segnalati;

5°) continuare da parte del Governo nel lodevole intento di aprire ai nostri prodotti sempre più nuove correnti di esportazione all'estero, riconfermando gli accordi commerciali in atto e cercando di stipularne dei nuovi;

6°) facilitare e favorire, attraverso gli istituti bancari controllati o sovvenzionati dallo Stato, la concessione di crediti ad un tasso conveniente, in larga misura ed a vasto respiro, prima della prossima stagione estrattiva, per dar modo agli artigiani ed ai piccoli industriali di provvedere agli acquisti;

7°) in considerazione dei danni subiti dall'industria per la crisi ancora in atto eliminare i gravami fiscali di più facile attuazione, quali la tassa del 3 per cento, i contributi dovuti alle gestioni speciali (caricando questi ultimi allo Stato), ecc.;

8°) tenuto conto che il sughero è una merce povera, diminuire in proporzione il costo dei trasporti ferroviari e marittimi;

9°) disporre che le poste della Sardegna accettino i pacchi « Sugheri » tutti i giorni

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1949

feriali, anziché due volte la settimana, come avviene ora presso le poste di Tempio, Luras e Calangianus. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« LACONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le ragioni che impediscono di provvedere, in attesa della riforma generale della previdenza, all'elevazione o alla soppressione del massimale di retribuzione per gli impiegati, agli effetti dell'obbligo dell'assicurazione invalidità-vecchiaia e tubercolosi stabilito in lire 1500 mensili dal decreto legislativo 14 aprile 1939, n. 636.

« Il provvedimento, che riveda il massimale predetto, si appalesa di estrema urgenza, perché allo stato attuale la massima parte degli impiegati privati, e particolarmente gli impiegati giovani, sono esclusi dalle prestazioni previdenziali, il che costituisce palese ingiustizia sociale specie agli effetti della tutela contro la tubercolosi, mentre arreca notevole danno allo stesso istituto di previdenza sociale per il mancato versamento di ingenti importi contributivi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« STORCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'Africa italiana e degli affari esteri, per conoscere se i tragici fatti ed i gravi inconvenienti che troppo frequentemente turbano la tranquilla operosità della comunità italiana in Somalia non suggeriscano l'opportunità di intraprendere passi diplomatici presso la competente autorità britannica onde vengano adottati seri provvedimenti intesi a garantire la libertà di vita e di lavoro ai nostri connazionali in terra d'Africa. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« BIANCHI BIANCA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere le ragioni per cui non è stata ancora costituita la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, articolo 17; e per sapere se non ritenga urgente ottemperare al più presto a tale disposizione di legge. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« GIOLITTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non ritenga anacronistico e angarico il richiamo alle direttive e alle disposizioni del regime fascista nell'applicazione del vigente regolamento carcerario, e se in particolare non consideri scandalosa l'interpretazione dell'articolo 140, in base alla circolare esplicativa n. 106645, del 23 settembre 1931, che è equivoca nella forma, vessatoria nella sostanza e comunque non applicabile ai detenuti in attesa di giudizio; se, pertanto, non creda d'intervenire presso il direttore del carcere di Agrigento, affinché non si opponga ancora arbitrariamente ad appagare le esigenze culturali di quei detenuti per cause politiche. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« SALA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere in base a quale legge sia consentito ai carabinieri e agli agenti di pubblica sicurezza di esercitare pressioni presso le famiglie dei dirigenti politici e sindacali al fine di estorcere dichiarazioni sull'attività dei loro congiunti nei partiti e nelle organizzazioni di categoria, e se non ritenga di richiamare la forza pubblica all'osservanza del suo compito di garantire l'esercizio dei diritti e delle libertà garantite dalla Costituzione e di reprimere la delinquenza, il banditismo e le provocazioni dei relitti del fascismo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« SALA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere — premesso che fin dal 2 febbraio 1949 veniva interessato l'onorevole Ministro su importante progettazione dell'ingegnere Tortolina sul complesso idroelettrico della Sila, con vantaggi enormi su altra progettazione, e che la risposta finale fu inaspettatamente negativa —: a) se la concessione alla Società meridionale di elettricità (S.M.E.) per la costruzione delle due centrali sul Mucone sia già stata firmata dal Ministro ed, in caso affermativo, in quale data; b) se è vero, come è stato comunicato, che dagli ultimi dello scorso marzo la Società meridionale di elettricità abbia già iniziato lo scavo delle gallerie nella zona di Acri; c) quali sono le massime portate convogliabili nelle gallerie attualmente esistenti per le tre centrali di Orichella, di Timpa Grande e di Calusia e quali sono le corrispondenti portate da convogliarsi nelle

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1949

stesse col progetto Tortolina; *d*) quale è la portata media annua ed il salto netto utilizzabili in ciascuna delle due centrali previste dalla Società meridionale di elettricità nella vallata del Mucone; *e*) quale è il quantitativo complessivo di energia ritraibile dalle dette due centrali sul Mucone; *f*) in quanti anni la Società meridionale di elettricità si è impegnata di ultimare tutti i lavori inerenti alla concessione richiesta sul Mucone.

« Il problema è della massima importanza per la Nazione perché possa essere trascurato e messo a tacere. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« FERRARESE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere:

1°) se il Governo non ritenga che la disposizione dell'articolo 13, lettera *b*), del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, la quale prevede la ineleggibilità a consigliere comunale di quanti furono podestà nell'ultimo quinquennio del regime fascista (1938-1943), in quanto incompatibile con la disposizione transitoria XII, secondo comma, della Costituzione, non debba considerarsi, per ciò stesso, abrogata dalla data di entrata in vigore della Costituzione;

2°) se nell'inauspicabile caso di interpretazione negativa, non intende provvedere d'urgenza ad armonizzare legislativamente la legge elettorale amministrativa del 1946 con i principi che scaturiscono dalla Costituzione per ciò che riguarda le incapacità elettorali, tenuto conto che tale armonizzazione è già in atto:

a) per l'elettorato attivo (legge 23 dicembre 1947, n. 1453);

b) per le elezioni dei deputati (legge 5 febbraio 1948, n. 26);

c) per le elezioni dei senatori (legge 6 febbraio 1948, n. 29). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« SAJJA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del commercio con l'estero, per conoscere le ragioni per le quali si è *de facto* vietata la esportazione dell'olio di oliva; che aveva cominciato a conquistare i ricchi mercati americani, imponendo agli esportatori di importare olio di semi dall'area della sterlina piuttosto che dall'area del dollaro, con sensibile danno per l'economia nazionale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« BELLAVISTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del commercio con l'estero, per conoscere le ragioni per le quali, in dispregio all'articolo 41 della Costituzione, che tutela la privata iniziativa economica, si è addossato a questa il danno derivante da un cattivo affare dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, che ha importato strutto argentino di qualità scadente ad alto prezzo, attribuendo soltanto al suddetto Alto Commissariato la intera *allocation* di strutto americano, di ottima qualità e di basso prezzo, condannando conseguentemente i privati importatori all'acquisto dello strutto argentino. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« BELLAVISTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per sapere se:

1°) non reputi opportuno estendere ai dipendenti della disciolta U.N.P.A., che non morirono né furono feriti, il riconoscimento del grado di soldato che, in dipendenza del decreto ministeriale 20 gennaio 1947 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 1947, n. 97 ed agli effetti dell'articolo 6 del regio decreto-legge 9 giugno 1943, n. 588, fu già concesso ai dipendenti morti o feriti della disciolta U.N.P.A.;

2°) non reputi opportuno estendere il beneficio del riconoscimento della campagna di guerra ai suddetti dipendenti della disciolta U.N.P.A. per il primo periodo in cui il personale anzidetto era militarizzato e trovavasi alle dipendenze del Ministero della guerra. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« SAJJA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se — considerato che: 1°) il Meridione abbisogna di impianti di bagni diurni, i quali, oltre ad avere il carattere d'impianto turistico, hanno anche il carattere d'industria (per quanto secondaria), essendo per l'onere e per l'esercizio più simili alla industria propriamente detta che agli alberghi; 2°) il Meridione urgentemente abbisogna di tali impianti, che da vari decenni non riesce a realizzare a causa degli alti costi e dei modesti redditi; 3°) ragioni di economia promuovono costruzioni di alloggi scarsamente dotati dei conforti igienici necessari alla società moderna, per cui è sentita la necessità di creare appositi stabilimenti d'interesse pubblico civile oltre che turistico; 4°) i decreti legislativi n. 452 del 29 mag-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1949

gio 1946 e n. 1598 del 14 dicembre 1947, prevedono esenzioni fiscali e contributi da parte dello Stato, di cui dovrebbero beneficiare anche gli anzidetti impianti, i quali, anche se non danno luogo a produzione di nuovi manufatti, sono impianti tecnicamente organizzati e costituiscono fattore indispensabile al traffico turistico, specie se ubicati in prossimità di stazioni ferroviarie — non reputi opportuno emanare apposite norme per:

a) l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per la durata di 10 anni a favore degli impianti suddetti, analogamente a quanto è stabilito per i nuovi impianti industriali;

b) l'esenzione dalla tassa di registro, iscrizioni, trascrizioni, cancellazioni ipotecarie, ecc.;

c) la riduzione dell'imposta generale sull'entrata e per le altre facilitazioni fiscali previste dai due decreti legislativi sopra citati. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« SAJJA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere la esatta interpretazione del decreto legislativo presidenziale 7 novembre 1947 apparso nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 1948, n. 1559, con il quale, a seguito dell'articolo 2, viene ad essere intaccato il diritto di sciopero sancito dalla Costituzione nei confronti dei lavoratori esattoriali.

« Le interpretazioni del Ministro delle finanze al riguardo sono state evasive. Comunque, è certo che in occasioni nelle quali i segretari provinciali della Federazione dei lavoratori esattoriali hanno dovuto dichiarare nelle proprie provincie uno sciopero, essi sono stati chiamati dai rispettivi questori ed intimato loro a recedere dalla dichiarazione di sciopero, a causa della esistenza della legge n. 1559.

« Si richiama l'attenzione del Ministro su tale disposizione, perché i lavoratori esattoriali possano essere tranquillizzati nel loro diritto, specie in questo periodo nel quale sono impegnati a trattare con gli esattori il loro contratto nazionale. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« TAMBRONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa, per sapere se è a conoscenza dell'inchiesta condotta dagli ufficiali preposti al comando della base militare marittima di Augusta e da un ufficiale C. C., appositamente incaricato, contro il dirigente del sindacato locale Marimist e contro alcuni la-

voratori « colpevoli » di essere in possesso di copie dell'opuscolo *No alla fame!*, pubblicazione debitamente autorizzata ed in vendita in tutta Italia.

« Gli interroganti chiedono di conoscere i motivi degli interrogatori e desiderano sapere quali provvedimenti intende adottare il Ministro contro coloro che pretendono arrogarsi il diritto di vietare la libera scelta di letture. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

« CALANDRONE, PINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti, sui provvedimenti che intende adottare nei confronti della società « Ferrotramviaria », concessionaria degli esercizi della tranvia Bari-Barletta e ferrovia Bitonto-Santo Spirito, e della costruzione della nuova ferrovia a scartamento normale ed a trazione elettrica Bari-Andria-Barletta, e della Ferrotranviaria Società R. L., concessionaria di autoservizi di linea paralleli ed apertamente concorrenti, visto lo stato di grave abbandono in cui sono stati ridotti dalla palese incuria e dal disinteresse della concessionaria, i due servizi tranviari e ferroviari, che interessano una popolazione di 500.000 abitanti e la giustificata agitazione in atto fra tutto il personale per la mancata corrispondenza dei salari.

« E per conoscere, altresì, se sulla base di una siffatta situazione non si ravvisino le condizioni per dichiarare la decadenza delle due società: Anonima Italiana Ferrotranviaria e Ferrotranviaria Autoservizi S. R. L., al fine di ripristinare l'unità di gestione dei servizi ferroviari, automobilistici della linea Bari-Barletta e diramazione Bitonto-Santo Spirito, provvedendo tempestivamente alla nomina di un commissario governativo, ed intavolare subito trattative con altra società per la concessione unica di tutto il complesso dei servizi, perché fornisca le necessarie garanzie sulla continuità e regolarità dei servizi e sul rapido completamento della ferrovia Bari-Barletta in corso di esecuzione. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

« DI DONATO, CAPACCHIONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i Ministri del commercio con l'estero, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio, per conoscere quali sono i criteri che da alcuni anni ispirano la nostra politica economica relativa alla importazione degli olii e dei grassi sia per uso alimentare che per uso industriale; criteri che — a giudicare dai risultati finora appalesatisi — si presentano

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1949

estremamente dannosi alla produzione nazionale delle materie grasse e particolarmente all'olivicoltura.

« PIGNATELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro delle finanze, per sapere se è sua intenzione di segnalare alla Commissione censuaria centrale gli errori nella misura dei coefficienti di valutazione commessi dagli organi tecnici siciliani, in relazione alla imposta sul patrimonio, errori che, ove non riveduti e corretti, determinerebbero rilevante danno alla economia siciliana, così come ha già rilevato la stampa dell'Isola ».

« BELLAVISTA ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i Ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

SANSONE. Onorevole Presidente, ho presentato un'interrogazione sulla situazione dell'energia elettrica. La Camera sa che tale situazione è gravissima in Italia: vi sono molte industrie ferme, e appare per lo meno strano che il Governo non abbia sentito finora, non dico il dovere, ma per lo meno la necessità di informare la Camera.

PRESIDENTE. Se ho ben inteso, onorevole Sansone, ella desidera che il Governo riconosca l'urgenza della sua interrogazione.

SANSONE. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo di volersi pronunciare al riguardo.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Riconosco l'urgenza e assicuro che pregherò il Ministro competente di porsi al più presto in grado di rispondere.

NATALI ADA. Onorevole Presidente, ho presentato un'interrogazione sullo scioglimento del Consiglio comunale di Belmonte Piceno e chiedo al Governo che risponda.

PRESIDENTE. Onorevole Marazza, quando ritiene che il Governo potrà rispondere?

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo fra qualche giorno potrà rispondere.

NATALI ADA. Chiedo l'urgenza.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'urgenza non possiamo riconoscerla; ma ad ogni modo ripeto che il Governo fra qualche giorno sarà in grado di rispondere.

CESSI. Onorevole Presidente, chiedo che il Governo risponda alla mia interrogazione sui fatti di Padova.

PRESIDENTE. Onorevole Marazza, l'onorevole Cessi chiede che si risponda alla sua interrogazione sui fatti di Padova.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per questa mi riservo di assumere informazioni, dopo di che io stesso riferirò.

La seduta termina alle 18.35.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — Interrogazioni.

2. — Seguito della discussione della proposta di modificazioni al Regolamento della Camera (Doc. I, n. 3).

3. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

« Concessione, da parte dello Stato, di un contributo di lire un miliardo ad integrazione del fondo nazionale per il soccorso invernale, per l'anno finanziario 1948-49 » (391) — (*Relatore*: Martinelli);

« Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni » (411) — (*Approvato dal Senato*) — (*Relatore*: Troisi).

4. — *Discussione delle proposte di legge:*

SCAPPINI ed altri: « Proroga dei contratti agrari » (345);

BONOMI ed altri: « Proroga dei contratti di affitto di fondi rustici, di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione » (365) — (*Relatori*: Sedati e Truzzi, *per la maggioranza*, e Miceli, *di minoranza*);

LOMBARDI RUGGERO: « Decentramento provinciale del servizio delle pensioni di guerra » (96) — (*Relatore*: Bavaro).

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

« Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione » (217) — (*Urgenza*) — (*Relatori*: Rocchetti, *per la maggioranza*; Grifone e Sansone, *di minoranza*).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO